This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Ital
4834
12

834.12

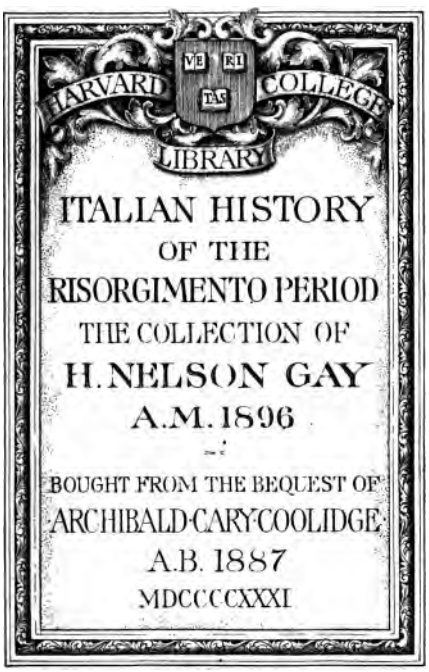
VE RI
VS
HARVARD COLLEGE
LIBRARY
ITALIAN HISTORY
OF THE
RISORGIMENTO PERIOD
THE COLLECTION OF
H. NELSON GAY
A.M. 1896
BOUGHT FROM THE BEQUEST OF
ARCHIBALD CARY COOLIDGE
A.B. 1887
MDCCCCXXXI

DELLA

VENETA GIURISPRUDENZA

DISCORSO

DI

DANIELE MANIN

VENEZIA

1848

DELLA

VENETA GIURISPRUDENZA

DISCORSO

DI

DANIELE MANIN

VENEZIA

1848

DELLA

VENETA GIURISPRUDENZA

CIVILE MERCANTILE E CRIMINALE

DISCORSO

DI

DANIELE MANIN

TRATTO DAL PRIMO VOLUME DELL'OPERA INTITOLATA

VENEZIA E LE SUE LAGUNE

VENEZIA

TIPI DI TERESA GATTEI IN DITTA FIGLI EREDI

1848

Ital 4834.12
✓

HARVARD COLLEGE LIBRARY
H. NELSON GAY
RISORGIMENTO COLLECTION
COOLIDGE FUND
1931

Nelle venete lagune rifuggirono uomini delle classi più distinte ed agiate della Venezia terrestre: la vita austera, povera e laboriosa li condusse presto alla semplicità di costumi d'un popolo nascente: ond'è che nei primi tempi poteva essere amministrata la giustizia senza leggi positive e senza complicate formalità di processi, con la scorta del buon senso, e secondo i dettami della equità naturale. È probabile che durassero tradizioni e reminiscenze delle massime del romano diritto, ma solo come educatrici ed ausiliarie al naturale sentimento del giusto, poichè qui quel diritto non ebbe autorità di legge.

In appresso, progredendo la nazione dall'infanzia all'adolescenza e quindi alla virilità, si formarono, di mano in mano che il bisogno richiedeva, leggi semplici e brevi, le quali a grado a grado andarono moltiplicando, finchè fu stimato spediente raccoglierle ed ordinarle in un corpo.

Testificano i cronisti, che il doge Enrico Dandolo pubblicasse nel 1195 uno statuto di leggi civili. Sembra che questa non fosse la prima collezione, ma sibbene una terza correzione e riforma, e che quindi vi sieno state tre altre collezioni anteriori: onde argomentasi che la primitiva dovesse essere molto antica.

Orio Mastropiero, che fu doge dal 1178 al 1192, pubblicò uno statuto criminale intitolato: *Promissione del maleficio;* e questo pure fu corretto e riformato dal doge Enrico Dandolo nell'otto aprile dell'anno 1195. Quantunque non trovisi indizio d'altra collezione di leggi criminali anteriore alla predetta del doge Mastropiero, è ragionevole opinare che ve ne fossero di più remote, e che il primitivo statuto criminale debba essere stato almeno contemporaneo al primitivo statuto civile.

Il doge Jacopo Tiepolo, nel 1 giugno 1229, pubblicò uno Statuto nautico in 52 capitoli: ignorasi se sia il primitivo, o una semplice riforma d'altre raccolte anteriori: è più probabile che fosse una riforma.

Il medesimo doge Jacopo Tiepolo pubblicò, nel 7 luglio 1232, una nuova e riformata *Promissione del maleficio;* nel 6 settembre 1242, i nuovi statuti delle leggi civili divisi in cinque libri; e nel 16 marzo 1244, gli statuti dei giudici delle petizioni: questi statuti criminali, civili e processuali del doge Tiepolo continuarono ad essere in vigore per tutta la durata della veneta repubblica.

Ma allo statuto nautico, pubblicato da esso doge nel 1229, fu pochi anni dopo sostituito altro nuovo statuto, pubblicato dal doge Rinieri Zeno nel 6 agosto 1255, col titolo: *Statuta et ordinamenta super navibus et aliis lignis.* Questo è diviso in capitoli 129, nei quali sono rifuse con notabili ampliazioni ed aggiunte le disposizioni contenute nei 52 capitoli dell'anteriore statuto nautico del Tiepolo.

Amendue questi statuti nautici caddero in seguito in obblivione: ignorasi quando precisamente e perchè. Nella prima stampa degli statuti veneti, fatta da Filippo di Piero il 24 aprile 1477, trovasi lo statuto nautico del 1229 tradotto in antico dialetto veneziano (1), ma esso non fu ristampato in nessuna delle edizioni posteriori. Lo statuto nautico del 1255 non era mai stato stampato, ed erasene quasi perduta la memoria; quando, verso la metà del secolo decorso, la sua esistenza fu rivelata nei libri della Let-

(1) Il testo latino conservasi in un codice della Marciana, classe VII, n. 369.

teratura veneziana del doge Foscarini. Circa quarant' anni dopo fu per la prima volta stampato sopra un codice della casa Quirini (1) nel quinto volume del Canciani *Barbarorum leges antiquae*, attribuendovi, non si sa perchè, il titolo di *Capitulare nauticum*.

È notabile che nel libro VI degli statuti civili, posteriormente aggiunto, come diremo, esiste e fu mantenuta in tutte le edizioni una parte intitolata: *Addizioni e correzioni sopra gli statuti delle navi e dei naviganti;* onde sarebbersi conservate e ristampate fino agli ultimi tempi le aggiunte e le correzioni sopra l'uno o l'altro di que'due statuti nautici, senza poi conservare nè l'uno nè l'altro di essi, de'quali il posteriore e migliore rimase manoscritto, e l'anteriore più imperfetto venne stampato nella sola già citata prima edizione degli statuti veneti, rarissima e quasi irreperibile.

È opinione comune che i Veneziani accettassero in Costantinopoli, nell'anno 1215, le famose leggi marittime intitolate: *Consolato del mare*, promettendone solennemente l'osservanza. Questa opinione non regge all'esame d'una critica severa, e rimane pertanto dubbioso quando veramente i Veneziani adottassero quelle leggi. Certo è per altro ch'esse ebbero autorità in Venezia fino da tempo remoto, ed è probabile che venissero accolte, non per atto di accettazione formale, ma per tacito consenso e per consuetudine, in considerazione dell' utilità derivante dall' essere assoggettate a leggi uniformi le transazioni mercantili dei popoli marittimi nel Mediterraneo.

Sotto i dogi Lorenzo Tiepolo, Giovanni Dandolo e Pietro Gradenigo, e più specialmente sotto i dogi Francesco ed Andrea Dandolo, furono fatte parecchie correzioni e addizioni agli statuti civili, processuali e criminali del doge Jacopo Tiepolo, ed allo statuto nautico di lui, o del doge Zeno. Il suddetto Andrea Dandolo le raccolse in un corpo, che pubblicò nel 26 novembre

(1) Trovasi anche in un antico bellissimo codice degli statuti veneti conservato nell'Archivio generale dei Frari. È quivi diviso in soli capitoli 117. Susseguitano: *Statuta terretarum* in capitoli 57, che non furono mai stampati. Le *terrete*, o *terete*, *teride*, *tarete*, *tarrite*, *tarede*, *taride*, erano barche onerarie.

1346, ordinando che fosse aggiunto col titolo di libro VI ai cinque libri degli statuti civili del Tiepolo. Questo libro VI contiene separate e distinte le addizioni e correzioni al libro I degli Statuti civili in capitoli 20, al libro II in capitoli 4, al libro III in capitoli 19, ai libri IV e V in capitoli 14, ai Capitolari dei giudici in capitoli 10, allo Statuto nautico in capitoli 9, ed alla Promissione del maleficio in capitoli 7: poi nel capitolo finale demanda per due anni al maggior consiglio l'interpretazione delle disposizioni dubbie ed oscure. Non è dunque un complemento dei soli statuti civili, come l'impostogli titolo di Libro VI potrebbe far supporre, ma un complemento di tutti i diversi statuti del doge Tiepolo.

Al corpo di leggi così costituito da' sei libri degli Statuti civili, dalla Promissione del maleficio, e dagli Statuti dei giudici delle petizioni (che più comunemente chiamavansi *di petizion*), furono fatte in progresso di tempo diverse aggiunte, delle quali toccheremo brevemente. Nel secolo XV venne compilata ed aggiunta al volume degli statuti una Raccolta di decreti o *parti* del maggior consiglio, del senato, del consiglio di dieci e della quarantia, col titolo di *Consulta quaedam in diversis consiliis venetorum deliberata et ex authentico excerpta*, e più brevemente: *Consulta ex authenticis*. Per proposta del consigliere Luca Pisani, il maggior consiglio, nel 27 marzo 1492, fece una legge, che determina il metodo delle appellazioni ed istituisce la quarantia civile nuova: anche questa legge, col titolo di *Legge pisana delle appellazioni*, fu aggiunta al volume degli statuti. Lo stampatore Bernardino Benalio, nell'edizione del 1528, pubblicò a c. 232 t. una *Bellissima pratica del palazzo veneto, cosa nuova e mai più stampata:* opera d'ignoto autore privato, che in capitoli 15 discorre dei metodi processuali in uso presso i magistrati del proprio, dell'esaminatore, delle petizioni e del mobile: conservata in tutte le seguenti edizioni, acquistò autorità di pubblica norma. Si aggiunsero inoltre e di mano in mano le correzioni dei dogi Agostino Barbarigo dal 1487 al 1491, Leonardo Loredano del 1501, Antonio Grimani del 1521, Andrea Gritti del 1523, Marcantonio

Trevisan dal 1553 al 1560, Pasquale Cicogna del 1586, Marcantonio Memmo del 1613, Giovanni Bembo del 1617, Antonio Priuli dal 1619 al 1620, Francesco Contarini del 1624, Francesco Erizzo dal 1639 al 1640, Carlo Contarini dal 1655 al 1656, Domenico Contarini dal 1667 al 1668, ed Alvise Contarini del 1677. Furono per ultimo aggiunte successivamente ed in tempi diversi quattro altre collezioni di leggi, una col titolo di *Decreta veneta,* altra col titolo di *Leggi civili,* altra col titolo di *Leggi criminali,* ed altra col titolo di *Decreti criminali e civili.*

Pel corso di quasi tre secoli furono stampati in un solo volume gli statuti e le leggi civili congiuntamente con le leggi criminali. Ma nelle ultime edizioni si fecero due volumi separati, uno destinato alla ragione civile, ed uno alla criminale. Il volume delle leggi civili comprendeva i cinque libri degli Statuti civili del Tiepolo; il VI libro, aggiunto dal doge Andrea Dandolo, meno i sette capitoli di addizioni e correzioni alla Promissione del maleficio; gli Statuti dei giudici di petizione; le leggi antiche dette *Consulta ex authenticis,* disposte per ordine cronologico; la Legge pisana delle appellazioni; la Pratica del palazzo; le correzioni dei dogi Barbarigo, Loredano, Grimani, Gritti, Trevisano, Cicogna, Memmo, Bembo, Priuli, Francesco Contarini, Erizzo, Carlo Contarini, Domenico Contarini, ed Alvise Contarini, in argomenti civili; e finalmente tutte le altre leggi civili, che formavano parte delle collezioni intitolate: *Decreta Veneta, leggi civili* e *Decreti criminali e civili,* disposte per ordine di tempi. Il volume poi delle leggi criminali comprendeva la Promissione del maleficio; i sette capitoli di addizioni e correzioni alla medesima, levati dal libro VI del doge Dandolo; e finalmente tutte le altre leggi di ragione criminale disposte per ordine di tempo, ed estratte dalle correzioni dei dogi sunnominati, e dalle collezioni intitolate: *Decreta veneta, Leggi criminali* e *Decreti criminali e civili.*

Trovasi qualche distribuzione ordinata delle materie solamente nei sei libri degli Statuti civili, nella Promissione del maleficio, negli Statuti dei giudici di petizione, nella Legge pisana e nella Pratica del palazzo. Il resto è confuso affastellamento di

disposizioni legislative, opera quasi sempre di privati raccoglitori, che ad ogni nuova stampa del volume degli statuti trasceglievano ed aggiungevano quelle nuove leggi che più loro sembravano accomodate all'uso del foro. A menomare l'inconveniente di tanto disordine giovavano l'*Indice* e le *Postille.*

L'Indice fu compilato nel secolo XVI da Andrea Trevisano, fratello del patriarca Giovanni, e dedicato al doge Francesco Donato: portava il titolo di *Repertorium super venetiarum statuta alphabetico ordine digestum,* e fu per la prima volta stampato nella edizione degli statuti del 1548, in 8.°, per Comino da Trino. Nelle seguenti ristampe fu tradotto in volgare, e variato ed accresciuto secondo le occasioni, mutandovi anche il titolo in quello di *Pratica sommaria civile e criminale di tutte le leggi, decreti, consigli ed ordini dello statuto veneto.* Separate poscia le leggi civili e le criminali in due volumi distinti, fu nelle ultime edizioni levato dalla *Pratica sommaria* quanto risguardava la ragion criminale, e compilato per questa un indice apposito.

Postille esplicative al margine degli statuti esistevano fino dal secolo XIV. Leggesi nel tomo VI del libro d'oro un decreto del maggior consiglio 3 maggio 1401, con cui, visto trovarsi nei libri dei veneti statuti presso i magistrati alcune postille marginali a spiegazione di essi secondo l'opinione di chi le scrisse, e considerato esser buono che sui detti statuti non esista alcuna scrittura diversa dal loro tenore, fu ingiunto agli avvogadori di far cancellare ogni postilla che trovassero sui libri degli statuti veneti presso i magistrati, e fu vietato sotto pena di bando perpetuo di mai più scriver su quei libri in veruna loro parte alcuna postilla od altra annotazione (1).

Ma sembra che il divieto fosse nel secolo seguente obbliato, poichè in quasi tutte le edizioni degli statuti si veggono postille marginali dinotanti le rivocazioni, o le concordanze e discordanze dei luoghi. Afferma il doge Foscarini che primo autore delle po-

(1) Nel già citato antico codice degli statuti custodito nell'Archivio generale dei Frari, pare vi sieno traccie di postille marginali abrase ed espunte.

stille fosse Jacopo Novello e che le medesime fossero per la prima volta stampate nella edizione del 1564 in 4.° per Comin da Trino: ma trovansi postille anche in edizioni anteriori, come, a cagion d'esempio, in quella del 1548 in 8.° per lo stesso Comin da Trino. Chiunque fosse l'autore primo delle postille, è poi certo che dovettero in progresso aumentare di numero a cagione delle nuove leggi che si andavano posteriormente pubblicando a correzione, abolizione od esplicazione delle anteriori.

Le antiche leggi dei veneti statuti erano stese in lingua latina: per facilitarne la popolare intelligenza furono tradotte nel vulgare dialetto veneziano verso la metà del secolo XIV. Il vulgare di questa traduzione, che conservasi manoscritta nella Marciana al n. XXX del catalogo a stampa, oggi riuscirebbe in più luoghi meno intelligibile del latino, sebbene a bastanza barbaro, del testo: vi si trovano vocaboli, frasi e forme grammaticali ora da secoli non più usate. Un po' meno rozza è la traduzione stampata nella già citata prima edizione degli statuti del 24 aprile 1477. Le parole *traducti cum ogni diligentia de latino in vulgare a laude del Omnipotente Idio et del beato san Marcho protectore nostro,* sembrerebbero dinotare che si trattasse di lavoro recente, cioè contemporaneo a detta edizione. Poteva anche essere una semplice ripulitura della traduzione prima, che venisse dall'editore spacciata per opera nuova: soperchieria innocente di cui non si è ancora perduto l'uso. Nelle posteriori edizioni fu gradatamente ridotta ad un linguaggio meno antiquato; ond'è che raffrontando la prima traduzione manoscritta od anche la prima stampata con quella delle ultime edizioni, si scorge una differenza molto notabile. Tuttavolta anche la traduzione pubblicata nelle ultime edizioni si scosta d'assai dal moderno attuale dialetto veneziano.

Da quanto abbiamo discorso si vede patente, che l'indigesta collezione di leggi costituente i volumi dei veneti statuti, doveva essere opera molto imperfetta, e male accomodata ai bisogni dei magistrati e dei cittadini. Non tolte le antiche leggi abolite per dissuetudine o per le leggi nuove; non concordate le ripugnanti; omesse moltissime di grande importanza; nessun ordine ragiona-

to nella distribuzione delle materie; non approvazione di pubblica autorità per quanto in essi volumi era stato incluso da privati raccoglitori.

Quindi la necessità di una bene ordinata compilazione di tutte le leggi, così di pubblico, come di privato diritto, doveva essere universalmente sentita. Ed il veneto governo, con opera zelante ed assidua, intese per secoli a procurare che questo vero bisogno fosse soddisfatto.

Nell'anno 1348, cioè due soli anni dopo la pubblicazione del libro VI degli statuti civili, per opera del doge Andrea Dandolo, il maggior consiglio nominò cinque nobili col titolo di *savi*, impartendo loro commissione di prender per mano tutte le leggi, cancellare le disposizioni abrogate o disusate, riunir quelle che trattano della stessa materia, e ridurre il tutto in una sola compilazione, proponendo al senato le correzioni o dichiarazioni che stimassero opportune. Ignorasi se il commesso lavoro sia stato eseguito.

O sia che nol fosse, o sia che il fosse imperfettamente, o sia che per leggi posteriormente emanate occorresse rifonderlo, certo è che l'impresa della generale compilazione delle leggi fu ripigliata tre volte nello stesso secolo XIV, una nel seguente e cinque nei primi trentacinque anni del XVI.

In sul principio del secolo XVII, il cavaliere Giovanni Finetti, dottissimo giurista, proferse al governo di disporre ordinatamente tutte le leggi veneziane. Accettò il senato, e con decreto 27 agosto 1609, deputò per assistere al lavoro due coadiutori, ed elesse tre senatori per soprantendervi, rivedere le difficoltà ed assoggettare le dubbiezze al collegio od al senato secondo la gravità loro. L'opera fu cominciata, ma venne poco appresso interrotta dalla morte del Finetti.

Nel 1639 fu decretata la scelta d'altro giurista, che operasse sotto la sovrantendenza di due senatori, i quali dovevano mensualmente riferire al collegio intorno al progresso dei lavori. Nel 1662, per decreto del senato, furono eletti due *soprantendenti alla formazione del sommario delle leggi*, ufficio che in seguito diven-

ne ordinario col titolo di *soprantendenti alla compilazione delle leggi.* Con decreto 27 settembre 1667, il senato accettò l'esibizione del conte Marino Angeli, che assumeva di compier l'opera faticosa della compilazione: fu rinnovata l'elezione dei due soprantendenti, fu data all'Angeli facoltà di leggere e copiare nei volumi degli archivi segreti, sotto la vigilanza dei soprantendenti, e con ingiunzione di non pubblicar cose che potessero pregiudicare l'alta ragione di Stato.

Il conte Marino Angeli dedicò alla gravissima opera assunta ben dieci anni di assiduo lavoro, nei quali raccolse ed ordinò tutte le leggi di pubblico e di privato diritto, secondo un suo metodo ragionato, che pubblicò colle stampe in due volumi col titolo di *Legum venetarum compilatarum methodus.*

La compilazione del conte Angeli comprendeva tutte le leggi di diritto pubblico in oltre 200 volumi, e tutte quelle di diritto privato in circa 20. Conservavasi nell'archivio del detto magistrato dei soprantendenti alla compilazione delle leggi, ed era libero ad ognuno averne ispezione e copia. Se ne servirono per le opere loro parecchi autori, e segnatamente Gio. Antonio Muazzo, Vettore Sandi e Marco Ferro. È ignoto se si divisasse stamparla: certo è che nol fu.

Ebbe l'Angeli dal senato decreto d'encomio ed annua rendita vitalizia, e conservò il titolo e l'incarico di compilatore delle leggi: non inutilmente, poichè occorreva collocare al luogo loro parecchie leggi non ancora disposte, e le nuove tutte di mano in mano che si andavano pubblicando. Ond'è che il magistrato dei soprantendenti alla compilazione, e l'ufficio d'un compilatore, come cose d'uso e bisogno durevole, si mantennero anche dopo la morte dell'Angeli, e fino alla caduta della veneta repubblica.

I *compilatori* succeduti al conte Angeli furono Gio. Giacomo Mazzi, Angelo Sabini, Giambattista Conti, e finalmente Giacomo Chiodo, che fu poscia direttore dell'archivio generale dei Frari sotto l'attuale dominazione austriaca. Mazzi, Sabini e Conti, continuarono a sommariare le nuove leggi, mantenendo il metodo della compilazione dell'Angeli. A Chiodo parve espediente mu-

tarlo, e quindi, disfatto quanto l'Angeli aveva operato con sì lunga è grave fatica, dispose tutte le leggi per ordine di alfabeto, formando poscia un indice a detta disposizione corrispondente. Questa collezione, tanto diversa da quella dell'Angeli, esiste ora nell'archivio generale de'Frari.

Fino da quando era compilatore delle leggi il conte Marino Angeli, desiderava il veneto governo ch'egli si occupasse della riordinazione e riforma del veneto statuto vulgato. Fosse per difetto di tempo, o di lena, o di volontà, sembra che questo utilissimo lavoro non venisse intrapreso o non fosse compiuto.

Nel secolo seguente il compilatore Angelo Sabini fece una scelta e raccolta di leggi criminali, che, dietro proposizione dei soprantendenti alla compilazione delle leggi, fu approvata dal senato con decreto 18 maggio 1751, e stampata in quell'anno dai Pinelli col titolo di *Leggi criminali del serenissimo dominio veneto.* L'importanza di questo volume sta precipuamente nella sanzione di pubblica autorità, che mancava alle raccolte anteriori. Confrontato col secondo volume degli statuti veneti dell'edizione del 1729, vi si veggono aggiunte parecchie leggi antiche, e tutte le recenti in materia criminale dal 1722 al 3 aprile 1751. Comprende la Promissione del maleficio in latino ed in vulgare; i sette Capitoli di addizioni e correzioni, egualmente in latino ed in vulgare, estratti dal libro VI degli statuti civili; e finalmente un'ampia collezione di molte leggi criminali dal 1254 al 1751, disposte per ordine cronologico non sempre esatto.

Un decreto del senato, 30 agosto 1770, ordinò la compilazione delle leggi feudali, che fu eseguita per cura di Lorenzo Memmo, uno dei provveditori sopra i feudi, nel 1779, approvata dal medesimo senato con decreto 6 settembre 1780 e stampata dai Pinelli in quell'anno col titolo di *Codice feudale della serenissima repubblica di Venezia.* È lavoro molto accurato. Consiste il corpo dell'opera in una collezione delle leggi emanate in argomenti feudali dall'anno 1328 al 1780, che vi sono disposte per ordine cronologico. Precedono i sommarii di dette leggi disposti per ordine di materie in titoli 24: a corredo dei sommarii v'è l'indice dei

titoli, e l'indice per ordine di materia delle leggi sommariate o citate. In fine è collocato un indice di tutte le leggi *disposte per serie dei tempi con rapporto ai titoli e relazione agli argomenti.*

Pochi anni appresso, per cura del magistrato dei cinque savi alla mercanzia, venne compilato un *Codice per la veneta mercantile marina,* che fu approvato con decreto del senato 21 settembre 1786, e stampato nell'anno stesso dai Pinelli. È lavoro di gran lunga diverso da tutti quelli, dei quali abbiamo finora tenuto discorso: non collezione più o meno disordinata delle emanate leggi anteriori, ma vera legge nuova, che regola e disciplina il contemplato argomento con ordine e precisione: vero *Codice* nel significato attuale della parola. Consta esso di tre parti: la prima, suddivisa in 12 titoli, tratta della fabbrica de' bastimenti, dei capitani, delle patenti, dei marinai, degli scrivani, de' nocchieri, dei piloti, de' chirurghi, dei cappellani, de' cadetti, de' parcenevoli, de' consoli: la seconda, suddivisa in 10 titoli, tratta delle rassegne, delle perizie, delle grazie, portate e mesa de' marinai, degli accordi, paghe e panatiche dei medesimi, de' contratti a cambio marittimo, delle sicurtà, de' naufragi, de' getti, delle prove di fortuna, delle avaree: finalmente la terza, parimente suddivisa in 10 titoli, tratta delle polizze di carico, de' noleggi, de' carichi, degli ammiragli de' porti del Lido e di Malamocco, de' piloti d'Istria, delle peotte ed altre barche da rimurchio, de' testamenti e successioni di quelli che muoiono in mare, dell'ancoraggio, della zavorra e della navigazione limitata.

Non sembra che il magistrato dei soprantendenti alla compilazione delle leggi o il compilatore al medesimo addetto avessero parte nel lavoro de' mentovati due codici feudale e marittimo, che pur sono i migliori che si facessero durante la veneta repubblica.

Era in quel torno compilatore delle leggi il già nominato Giacomo Chiodo, il quale dedicavasi all'opera, molto faticosa ed importante, di riordinare e riformare gli statuti civili e criminali. Con iscrittura 19 settembre 1789 espose il proprio disegno al senato, che approvò con decreto del giorno 26 di quel mese. Intrapreso quindi l'arduo lavoro, fu alacremente continuato, e sarebbesi

probabilmente compiuto se la caduta della veneta repubblica non l'avesse fatto abbandonare. Conservasi ancora nell'archivio generale dei Frari un esemplare dell'ultima edizione degli statuti, sul quale veggonsi di pugno d'esso Chiodo cancellate le leggi abolite o mutate, e notate in margine le posteriori e vigenti, che vi si dovevano sostituire. La distribuzione delle materie, ch'egli intendeva adottare nella compilazione dei due volumi delle leggi civili e criminali, è indicata in due quadri, che similmente si conservano nel detto archivio.

Era nella veneta legislazione, e si mantenne finchè durò la repubblica, un difetto allora comune in Europa: non uniformità di leggi in tutta l'estensione dello Stato. Lasciavansi reggere le provincie di terraferma e d'oltremare da' particolari loro statuti o leggi municipali: lo statuto veneto valeva come diritto sussidiario, e secondo questo si rendeva ragione ai Veneziani quando si trovavano in dette provincie.

Ed anticamente, sebbene al veneto statuto obbedissero tutte le isole della Venezia marittima, cioè del *Dogado,* ch'estendevasi da Grado a Cavarzere, era permesso ad ognuna di esse il togliervi quanto repugnasse alle particolari sue convenienze, ed il farvi mutamenti a comodo proprio. V' era uno statuto di Chioggia del 1246 con correzioni del secolo seguente (1): v'era uno statuto di Murano (2), e fin anche uno del Lido (3), luogo a quel tempo assai frequentato.

Le leggi scritte, di che abbiamo discorso, costituivano il principale, ma non l'unico fonte del veneziano diritto. Era ingiunto ai magistrati d'amministrare la giustizia secondo il testo di quelle, nei casi da esse contemplati espressamente. Nei non

(1) Manuscritto nella Marciana, classe V de' codici latini n. 69. Nel prologo è detto che Giovanni Michiel podestà di Chioggia, per mandato del doge Jacopo Tiepolo, ad onore di Nostra Donna e dei santi martiri Felice e Fortunato, confidando nella efficace intercessione e salutare protezione di loro, decretava *in aperto erigere candelabrum statutorum, super quod candela scriptae justitiae judicibus accendatur.* Onde il dabben podestà, con questa similitudine alquanto strana, porgeva nuovo documento curioso a convalidare l'opinione che il secentismo precedesse il secento.

(2) Manuscritto nella Marciana, classe II de' codici italiani n. 122.

(3) Viene citato dal doge Foscarini.

contemplati, dovevano ricorrere alle leggi che trattassero di casi analoghi: mancando queste, alle consuetudini: mancando pur queste, alla ragione naturale.

Del romano diritto non è fatta menzione: qui esso non aveva autorità giuridica: aveva unicamente autorità dottrinale, in quanto si conformava ai dettami della naturale giustizia e dell'equità: per ciò solo insegnavasi nella Università di Padova e nelle altre scuole legali.

In questo Venezia discostavasi dal costume degli altri popoli d'Italia, i quali consideravano le romane come le vere leggi generali, per ciò appunto chiamate diritto comune, e gli statuti municipali come semplici modificazioni eccezionali e locali; mentre in Venezia la romana reputavasi giurisprudenza straniera. Ivi indizio di sudditanza all'impero: qui documento osservabile d'originaria independenza ed autonomia.

Vedemmo che alle consuetudini era attribuita autorità nei casi dalle leggi scritte non contemplati. Ma in fatto la potenza loro era maggiore. Non solo valevano a supplire alla legge, ma valevano a spiegarla, valevano a modificarla, valevano fin anche a distruggerla. Onde avrebbe nozione molto imperfetta ed inesatta della veneta legislazione chi nelle sole leggi scritte si facesse a studiarla.

Potente era la consuetudine, che diremo positiva: più potente ancora quella, che chiameremo negativa, cioè la dissuetudine. Per essa con la lunga non osservanza vennero abolite moltissime leggi, che, sebbene mantenute nel volume degli statuti, restarono senza vigore ed effetto, come lettera morta, come storica rimembranza di tempi trascorsi. Operò precipuamente sulle leggi penali, la cui primitiva atrocità, forse opportuna alla rude feroce adolescenza di questo popolo, diventava troppo repugnante ai miti costumi della sua molle e profumata età senile.

Delle consuetudini veneziane trattarono parecchi autori. Jacopo Bertaldo, già cancelliere ducale, poi vescovo di Veglia, nel principio del secolo XIV, compose un'opera ragguardevole intorno alle medesime col titolo pomposo di *Splendor venetorum consue-*

tudinum civitatis. Esiste manoscritta nella imperiale biblioteca di Vienna sotto il n. 230, donde fu tratta il 12 gennaio 1847 la copia che ora ne possede la veneta biblioteca marciana. L' autore raccolse, distribuì con bell' ordine ed espose con chiarezza le consuetudini *della città di Rialto* in argomenti civili. Dice nel prologo che il diritto scritto degli statuti prevale per dignità e forza al diritto non scritto delle consuetudini; ma che questo è prevalente d'utilità, poichè dalle consuetudini sorge la luce che rischiara l'intendimento degli statuti, i quali senza tale aiuto ben si possono leggere, ma non comprendere. Accenna che le consuetudini estendono il loro impero sopra uno spazio minore di territorio, e gli statuti sopra uno maggiore: ond' è che, mentre gli statuti veneziani imperano da Grado a Cavarzere, le consuetudini *rivaltine* non escono dai confini della città di Rialto. Quest'opera, antica, curiosa e di sufficiente bontà intrinseca, meriterebbe d'essère stampata (1).

Molto posteriore di tempo, e notabilmente minore d'estensione ed inferiore di merito, è la *Pratica del palazzo veneto,* pubblicata dallo stampatore Bernardino Benalio nel 1528, come fu detto più sopra. È anch'essa desunta dalle consuetudini; ma essendo stata inchiusa nel volume degli statuti, ed ivi conservata in tutte le seguenti edizioni, venne per tacita sanzione ad assumere autorità di legge scritta.

Pochi anni dopo, nel 1554, pubblicavasi un' operetta intitolata: *L' Avvocato, dialogo diviso in 5 libri.* Manca il nome dell'

(1) Badando alla data scritta nel citato codice della imp. biblioteca di Vienna, si dovrebbe credere che la suddetta opera fosse composta nel 1245. Ma quella data è certamente sbagliata. Bertaldo s' intitola vescovo di Veglia, accenna aver avuto esperienza del foro per più di trent' anni, e dice scrivere mentre il seggio ducale era occupato da Marino Zorzi. Ma Bertaldo nel 1276 era tuttavia prete di San Pantaleone e notaio, nè quindi poteva essere vescovo trentun anno prima, nel 1245. Ma Bertaldo morì nel 1315, e non è quindi credibile che avesse incominciata la sua esperienza nel foro trent' anni prima del 1245, cioè fino dal 1215, cioè cent' anni prima della sua morte. Ma Marino Zorzi fu doge nel 1311, e non poteva chiamarsi con questo titolo sessantasei anni prima, nel 1245. Dunque la data vera dell'opera deve essere appunto quella del 1311. Per ciò dicemmo nel testo che fu composta nel principio del secolo XIV.

autore, ma si sa essere lavoro di Francesco Sansovino. Nei libri III, IV e V tratta succintamente delle pratiche del veneto foro.

Discorrono finalmente con maggiore o minore ampiezza ed accuratezza anche delle consuetudini veneziane parecchie altre opere più recenti, che coi titoli di pratiche civili, di pratiche criminali, o simili, furono composte da privati giureconsulti, e pubblicate con le stampe verso la fine del secolo XVII e durante il secolo XVIII.

Ma s'ingannerebbe forte chi credesse poter ricavare dai libri cognizione intera delle consuetudini veneziane. Molte, perchè allora troppo notorie, erano dagli scrittori trasandate: durano queste ora esclusivamente nella memoria, già dal tempo affievolita, di coloro che le videro in atto, de' quali il numero decrebbe e decresce: ond'è che, se lo scritto e la stampa non si prestano a conservare quelle fuggevoli reminiscenze, esse periranno, e i venturi non ne avranno più traccia.

Conchiuderemo questi rapidi cenni storici, ricordando un fatto dimostrante, che sino da tempo remoto era diffusa generalmente la fama della eccellenza delle venete leggi. Nell'anno 1506 la città di Norimberga ricercò per lettere al senato quelle fra le nostre leggi, che trattano dell'amministrazione dei tutori e provveggono all'interesse dei pupilli. Acconsentiva tosto il senato, e fatte raccorre le leggi a detto argomento concernenti, che si trovavano nello statuto, ed altre in quello non comprese, in tutto trentasette, le trasmetteva all'amica città, accompagnate da ufficiosa risposta: di che i signori di Norimberga rendevano grazie egualmente per lettere. Quest'è il fatto schietto, che torna a bastanza significativo ed onorifico, anche senza la pompa della solenne ambasceria, che dalla tradizione vulgare e dai dipinti nel ducale palazzo erroneamente vi fu aggiunta.

Ad esporre con ampiezza conveniente la totale veneta legislazione civile, mercantile, criminale e feudale, la giurisdizione dei magistrati ed i metodi processuali, si richiederebbero parecchi volumi. Aumenterebbero la difficoltà e l'estensione del lavoro, se si dovesse trattare anche della legislazione antica, e discorre-

re le successive modificazioni che la condussero allo stato, in che ultimamente si trovava. Stretti dal breve confine entro il quale dobbiamo tenere il nostro scritto, siamo in necessità di limitarci a toccare di volo e per sommi capi le cose principali di detta legislazione, quale era allorquando la veneta repubblica cessò d'esistere.

Rispetto al matrimonio, i Veneziani osservavano le leggi ecclesiastiche, e segnatamente i canoni del concilio di Trento, che qui era stato accettato e promulgato fino dall'anno 1565.

Le doti erano considerate argomento gravissimo, e degno della più vigilante protezione delle leggi.

Il padre era tenuto di dotare congruamente le figliuole, quand'anche fossero di beni propri provvedute. Leggi dei secoli XV e XVI ponevano limiti all'esorbitanza delle doti, con penalità ai trasgressori: andarono a poco a poco in disuso, e negli ultimi tempi osservavasi soltanto la regola della congruità, per consuetudine avvalorata dai giudizii delle quarantie. Se il padre era impotente a dotare, l'obbligo passava agli ascendenti paterni, indi alla madre, che per tale effetto poteva disporre della dote propria fino a ducati mille, indi agli ascendenti materni. I defloratori e rattori erano tenuti di costituire dote congrua alla vergine defiorata o rapita.

Quando il padre aveva dotata la figliuola in vita o per disposizione d'ultima volontà, ella doveva star contenta alla dote costituita o lasciata, e non aveva diritto di succedere nell'eredità paterna. Se la dote non fosse stata costituita nè lasciata, la figliuola succedeva, in unione ed a parità dei maschi, nei beni mobili del padre, considerandosi mobili in questo caso anche gli stabili fuori di Venezia e del dogado. Qualora paresse alla figliuola che il valore della parte toccatale dei mobili non bastasse alla sua congrua dotazione, il giudizio della congruità demandavasi all'arbitrio di alcuni congiunti, e, mancando questi, o non accordandosi, decideva il magistrato dell'esaminatore. Giudicandosi insufficienti i detti beni, dovevasi fissare la misura della dote congrua; e i maschi avevano la scelta, o di pagare la somma, escludendo

la femmina dalla successione, o di ammettere la femmina alla successione intera con diritto pari agli altri anche rispetto agli stabili.

Costituivasi ordinariamente la dote nel contratto nuziale, il quale così ne faceva prova irrefragabile. Ma era lecito costituirla anche senza contratto scritto, ed allora poteva provarsi in due modi, cioè, o mediante carta confessionale del marito, o mediante deposizioni testimoniali. La carta confessionale non pregiudicava ai fedecommessi, nè ai creditori anteriori alla sua erezione; e doveva, sotto pena di nullità, essere notificata al magistrato dell'esaminatore, quando si trattava di dote o contradote dai ducati 200 in su. La deposizione di un solo testimonio giurato, fosse maschio o femmina, bastava anticamente a provare la dote; per legge posteriore, nelle doti da ducati 10 in su, si richiedevano le deposizioni giurate di due maschi o di tre femmine: non ostava vincolo, benchè stretto, di parentela, considerandosi che appunto fra domestici si provano le cose domestiche.

Quando venivano costituiti in dote mobili o stabili stimati con istima che faccia compera, il marito diventava proprietario delle cose e debitore del loro valsente. Gli stabili non istimati con istima che faccia compera, e marcati col titolo di fondi dotali, spettavano in proprietà alla moglie e in usufrutto al marito; quindi, sciolto il matrimonio, si restituivano e non si pagavano, avendo la moglie ed i suoi eredi l'azione di dominio sui medesimi, e l'azione ipotecaria sui beni del marito pegli eventuali deterioramenti.

I beni parafernali, o sieno le *dimissorie*, quand'erano stati consegnati al marito, venivano amministrati da lui; se non gli erano stati consegnati, erano a libera disposizione della moglie.

Le contradoti, gli aumenti di dote e le dimissorie consegnate al marito avevano gli stessi privilegi delle doti. Nulla era qualunque disposizione facesse la moglie, tra vivi e costante il matrimonio, della sua dote, o contradote, o aumento di dote, o dimissoria consegnata al marito: solo poteva disporne per dotare temporalmente o spiritualmente la figliuola, come fu detto e si dirà.

La moglie, fino dal giorno in che era stata condotta nella casa del marito, diventava creditrice prevalente per la sua dote ed altri diritti come sopra ad essa parificati. Essendovi contratto nuziale, non occorreva notifica: ma le carte confessionali dovevano essere notificate, conforme dicemmo, e non operavano retroattivamente a danno degli altri creditori. Col moderno linguaggio chiamerebbesi ipoteca tacita nel primo caso, ed ipoteca iscritta nel secondo.

Oltre al marito, diventava debitore della dote anche il suocero che avesse accettata in sua casa la nuora. Ma, emancipando il figlio, ed assegnandogli tanti beni che, a suo tempo, bastassero al pagamento della dote, rimaneva liberato. Qui ed in seguito, sotto il nome di dote intendansi compresi anche gli altri diritti ad essa parificati.

Quanto fu detto rispetto al suocero, si applicava eziandio agli altri ascendenti o congiunti del marito, che avessero ricevuta in casa la moglie dotata. Ma i fratelli, benchè in compagnia fraterna col marito, non potevano essere obbligati se non avevano acconsentito.

Se il marito maltrattava la moglie, o tendeva all'inopia, od era aggravato di debiti, od era carcerato, poteva la moglie ottenere l'assicurazione della sua dote, con corrispondente assegnazione dei beni del marito. I beni assegnati non passavano in proprietà di lei, ed ella non ne poteva disporre, ma poteva soltanto tenerli presso di sè a titolo di cauzione, impiegandone i frutti al mantenimento suo e della sua famiglia. L'assicurazione cadeva prima sui mobili, poi sugli stabili di fuori, e finalmente su quelli di Venezia. Non bastando i beni del marito, si apprendevano quelli da lui alienati dopo il ricevimento della dote, cominciando dalle alienazioni più recenti, e rimontando successivamente alle più remote. Riuscendo anche questo insufficiente, potevansi apprendere i beni dei fedecommessi ascendenti.

Sopra i beni presi in assicurazione avevano titolo di preferenza i creditori del marito, ed in quanto agli stabili, anche i *propinqui*, cioè i congiunti, ed i *laterani*, cioè i confinanti. Trat-

tandosi di mobili, dovevano i creditori nel termine di tre giorni dichiarar di volere la prelazione, e dentro un mese depositare in zecca il danaro da essere investito a beneficio della moglie. Trattandosi di stabili, v'era un mese di tempo per dichiarare che si voleva la prelazione: quegli, cui era concessa, doveva corrispondere alla moglie, in termini semestrali anticipati, il sei per cento ed anno sul valore di stima dei beni appresi, e quando il matrimonio era disciolto, doveva in una sola volta pagare il capitale: a cauzione dei quali obblighi rimanevano ipotecati oltre i beni ottenuti in prelazione, anche quelli della persona che gli aveva ottenuti.

La moglie che per giudizio ecclesiastico fosse stata separata dal marito come rea d'adulterio, perdeva la dote, la quale era dal marito lucrata; la ricuperava se il marito si riuniva nuovamente con lei. Anche la moglie apostata perdeva la dote, ch'era lucrata, non dal marito, ma dal fisco.

In considerazione delle spese straordinarie, che si presumeva avesse ad incontrare il marito nei primi tempi del matrimonio ad appagare i desiderii forse capricciosi d'una sposa giovane e diletta, le leggi gli concedevano di lucrare il terzo della dote, il quale, per consuetudine, non poteva eccedere i ducati mille. Ma niente perdeva la dote di chi si maritava essendo già vedova o maggiore di ventiquattr'anni: presumeva la legge, non giudicheremo se a torto o a ragione, che queste dovessero avere minori capricci, o trovare i mariti meno condiscendenti.

Morto il marito, o sciolto altrimenti il matrimonio, la moglie od i suoi rappresentanti ottenevano il pagamento della dote, che non fosse stata perduta nei modi già detti, e meno la indicata detrazione del terzo, se vi era luogo. Agli eredi del marito era concesso termine d'un anno, un mese ed un giorno per pagare la dote. Così alla vedova per riceverla, e durante quel termine poteva essa vivere in casa e coi beni del marito, e le si aspettava eziandio la veste vedovile: ricevuta la dote, doveva nel termine di due mesi uscire dalla casa maritale.

Per ottenere il pagamento dovevasi provare la dote dinanzi

al magistrato del proprio in uno dei tre modi già detti, cioè, o mediante contratto nuziale, o mediante carte confessionali notificate, o mediante deposizioni testimoniali. Ciò fatto, ottenevasi un atto a legge, che chiamavasi *vadimonio*, e dimostrava in forma autentica che la dote era stata provata. In esecuzione di questo procedevasi al pagamento, il quale si effettuava in modo diverso, secondo che la dote era o non era stata anteriormente assicurata.

Se la dote era già stata assicurata, o aveva o non aveva avuto luogo prelazione. Se no, il pagamento doveva apprendere gli stessi beni già appresi in assicurazione. Se sì, o trattavasi di mobili, e restava a libera disposizione della moglie o de' suoi rappresentanti il valore già depositato in zecca: o trattavasi di stabili, e chi aveva ottenuta la prelazione doveva, entro due mesi dallo scioglimento del matrimonio, depositarne in zecca il valore a disposizione della moglie o de' suoi rappresentanti.

Non essendovi previa assicurazione, effettuavasi il pagamento apprendendo i beni del marito, secondo l'ordine già detto parlando delle assicurazioni: cioè, prima i mobili, indi gli stabili di fuori, indi quelli di Venezia: non bastando i beni del marito, quelli da lui alienati dopo il matrimonio, cominciando dalle ultime alienazioni e rimontando alle più remote: finalmente, i beni de' fedecommessi ascendenti, che quando erano assegnati restavano sciolti dal vincolo.

Procedendosi al pagamento, facevansi previamente intimare i possessori dei beni e gli altri interessati, affinchè potessero usare le loro difese. Presentavasi al giudice la polizza dei beni, sui quali s'intendeva ottener pagamento: il giudice li faceva stimare: chi chiedeva il pagamento poteva dichiarare di accrescere le stime. Facevansi le *stride* per dare pubblica notizia del fatto: facevansi *chiamori* agli uffici del sale, delle acque, della zecca, delle biade, dell'arsenale, dei camerlenghi di comune, dei sopradazi e dei X offici, ove i mariti potevano essere debitori: facevansi i *cogniti*, o dinuncie, ai proquinqui e laterani. Passati due mesi, e non essendovi contraddizioni, il giudice *serrava le stride*, e concedeva il possesso. Creditori, propinqui e laterani, che pretendessero pre-

lazione, dovevano, entro sei mesi dall'accordato possesso, accampare i loro diritti. Potevano chiedere la seconda e la terza ristima dei beni, affinchè fossero assegnati in pagamento della dote secondo il valore loro attribuito dalla stima più elevata. Se la moglie o i suoi rappresentanti rifiutavano di riceverli a quel prezzo, i pretendenti prelazione dovevano pagare il debito dotale: ove ciò non volessero, il giudice assegnava i beni in pagamento della dote pel valore attribuitovi da quella fra le tre stime che gli pareva più conveniente.

Oltre al diritto di farsi restituire la dote, spettava alla moglie, od ai suoi rappresentanti, anche quello di farsene pagare gl'interessi, o interusurii dotali, nella ragione del sei per cento ed anno.

Detto delle doti temporali, diremo brevemente delle spirituali. Erano queste dalle leggi saviamente limitate. Alla donzella che monacasse potevano assegnarsi soltanto ducati mille, cioè annui ducati sessanta, immuni da ogni aggravio e pagabili di semestre in semestre durante la vita di lei, la quale corrisponsione solevasi chiamare *livello:* potevansi aggiungere ducati dugento per una sola volta nella forma che piacesse al monastero: la suppellettile non poteva eccedere il valore di ducati trecento. Era permesso alla madre di disporre per la dotazione spirituale della figliuola fino a ducati mille della dote propria.

Le donne, cui era stata costituita la dote temporale o la spirituale, costumavano rilasciare al dotante un atto, che chiamavasi *quietanza* o *rinunzia.* Con esso, chiamandosi paghe e soddisfatte della dote costituita, in correspettivo della medesima rinunciavano al dotante tutti i loro beni presenti e futuri, paterni, materni, di zii, di zie, aviti, ascendenti, discendenti, fraterni, sororali, trasversali e d'ogni altra qualità. Tal è l'amplissima formula dell'atto stampata dal Pedrinelli nel suo *Notajo istruito:* usavansi eziandio formule alquanto diverse, ma sempre con l'identico intendimento.

Doti spirituali o *livelli* costituivansi anche ai maschi che vestivano l'abito religioso in un convento, e questi pure prima del-

la loro professione costumavano fare le quietanze o rinunzie nel modo già detto.

Discorso dei matrimoni, delle doti per essi costituite, ed occasionalmente delle doti spirituali e delle rinunzie, diremo ora di alcuni argomenti che concernono alla patria podestà.

Le disposizioni delle leggi statutarie intorno al peculio dei figliuoli di famiglia erano queste. I beni mobili od immobili lasciati per *dimissoria*, cioè per legato od eredità, al figliuolo soggetto alla podestà paterna, ed i beni immobili donati al medesimo, spettavano ad esso in proprietà, ed in usufrutto al padre: i beni mobili od immobili lasciati per *dimissoria* alla figliuola sottoposta alla podestà paterna, ed i beni immobili a lei donati, spettavano in proprietà assoluta al padre; purchè non fossero stati lasciati o donati dalla madre o da congiunti materni, nel qual caso spettava al padre soltanto l'usufrutto finchè la figliuola si maritasse o monacasse: finalmente i beni mobili donati al figlinolo od alla figliuola soggetti alla patria podestà, spettavano in proprietà assoluta al padre.

Quindi in pratica, applicando queste regole ai beni del peculio avventizio, osservavansi pei peculii castrense, quasi castrense e profettizio, norme analoghe a quelle del diritto comune. Il figliuolo di famiglia non poteva in alcun modo disporre del peculio profettizio, ed era assoluto padrone del castrense e del quasi castrense, rispetto ai quali si considerava come padre di famiglia.

La sostanza acquistata dal figliuolo con qualche principio di beni paterni, e mediante la propria industria, consideravasi peculio in parte avventizio ed in parte profettizio: ma se il figliuolo aveva operato col nome del padre, gli era dovuta solamente congrua mercede.

Il figliuolo, che si fosse allontanato dal padre e dai fratelli con qualche principio paterno in danaro od altri beni, e con l'industria propria si fosse acquistato considerabile sostanza, era solamente tenuto di restituire il valsente delle cose o danari avuti dalla facoltà paterna.

Intorno alle obbligazioni assunte dai figliuoli di famiglia, le

leggi disponevano: nulla qualunque carta di debito non munita della firma di due giudici del magistrato dell'esaminatore: così munita valesse solamente per dopo la morte del padre, purchè questi non avesse data al figliuolo commissione di farla: nulla ogni compera a tempo di figliuoli di famiglia, pupilli od altra persona soggetta a tutela e governo altrui, purchè i padri, tutori e commissari non avessero assentito e dichiarato che si faceva di loro volontà.

Queste disposizioni erano dalla pratica estese in un senso, e limitate in un altro. Estese ad ogni genere di obbligazioni: limitate ai soli beni del peculio profettizio e dell'avventizio.

Come i figliuoli di famiglia potevano disporre con atto tra vivi dei peculii castrense e quasi castrense, così potevano anche per atto d'ultima volontà. E per atto d'ultima volontà potevano eziandio disporre del peculio avventizio, non liberamente, ma con licenza del padre.

Le liti, che avvenivano fra congiunti, erano decise da quattro arbitri, che si chiamavano *confidenti:* se il giudizio loro era unanime, aveva forza di sentenza irreclamabile: se no, decidevano i magistrati. Ma nelle liti dei figliuoli contro i padri loro, occorreva anche altra pratica preliminare: non poteva la causa essere promossa, se prima non era da quattro *confidenti* esaminata, e da tre almeno di essi riconosciuta giusta: i quali quattro, che avevano così manifestata opinione, più non potevano essere *confidenti* per giudicare su detta causa quand'era stata istituita. Vietavano poi espressamente gli statuti che i figliuoli, per verun credito professato verso i loro genitori, potessero mai chiedere l'esecuzione personale.

Scioglievasi la paterna podestà per morte naturale, per bando capitale, per giudizio di condanna alla pena di morte, e per emancipazione. Cessava sulle figliuole anche quando monacavano o prendevano marito. L'emancipazione facevasi semplicemente e senza intervento di magistrato. Bastava che il figliuolo avesse compiuti gli anni sedici, e che il padre fosse di suo diritto: costituivansi entrambi dinanzi a un notaio: dichiarava il padre di

sciogliere il figliuolo dalla soggezione della paterna podestà, impartivagli la sua benedizione, assegnavagli qualche sostanza, da imputarsi a suo tempo nella porzione legittima o ereditaria, e dividevalo dai fratelli che fossero rimasti in famiglia: il figliuolo accettava e ringraziava. Sciolta la patria podestà, cessava anche l'usufrutto del padre sul peculio avventizio.

I figliuoli dei figliuoli di famiglia erano in podestà dell'avo: lui morto, non diventavano di suo diritto, ma cadevano in podestà del padre.

Quanto dicemmo concerne ai figliuoli legittimi. Gl'illegittimi non erano soggetti alla patria podestà, e non formavano parte della famiglia. Provata la filiazione, potevano chiedere al padre gli alimenti. La filiazione provavasi co'registri battesimali e con altri amminicoli. Per legge statutaria, la *pubblica voce e fama* era prova irrefragabile in argomenti di filiazione e d'ogni specie di parentela.

I figliuoli illegittimi potevano entrare in famiglia e sotto la paterna podestà, mediante legittimazione. Quelli nati da persone, che al tempo del concepimento fossero libere e senza impedimento a contrarre matrimonio fra esse, legittimavansi per matrimonio susseguente: così legittimati, parificavansi ai legittimi: ma non erano capaci della veneta nobiltà, erano esclusi dai feudi, e non succedevano ne'fedecommessi, quando non fossero con parole espresse contemplati. Per decreto della signoria potevano legittimarsi figliuoli illegittimi di qualunque natura. Nulla ogni legittimazione concessa da altro principe, e punito col bando chi l'avesse chiesta ovvero accettata.

Poco in uso era l'adozione, benchè leggi antiche parlassero della *Carta di filiale soggezione*, prescrivendo che dovesse registrarsi nella cancelleria inferiore e nel quaderno della procuratia; e la storia ricorda che furono dalla veneta repubblica adottate Caterina Cornaro e Bianca Cappello. Se ne consideravano gli effetti come dipendenti da mera obbligazione contrattuale: quindi solevasi notificare al magistrato dell'esaminatore a guisa di donazione: quindi l'adottato non acquistava la veneta nobiltà, non

succedeva ne' feudi, nelle enfiteusi e ne' fedecommessi di famiglia, e non escludeva le femmine dall' eredità dell' adottante.

Più frequente era l'uso di tenere *figliuoli d' anima:* simili agli *allievi* della legge austriaca: fanciulli poveri, per solito orfani o trovatelli, accolti nella famiglia e trattati con amore paterno: vincolo di sola beneficenza ed affetto, che per sè non produceva conseguenze legali.

Diremo ora alquanto delle tutele.

Destinavansi tutori alle persone prive dell'assistenza paterna, ch'erano incapaci di provvedere alle cose proprie. Quindi al minore ed al mentecatto: del prodigo non parlava la legge, ma in pratica parificavasi al mentecatto.

Durava la minorità nei maschi fino ai sedici anni, e nelle femmine fino ai quattordici. Pare che le venete leggi da un lato considerassero che qui la mente presto matura, e dall'altro che la tutela è sussidio pericoloso da non prolungare oltre la stretta necessità.

Eranvi tre specie di tutela conosciute dal gius comune: testamentaria, legittima e dativa. Eravi una quarta specie sussidiaria e legale incumbente ai procuratori di san Marco.

Destinar tutori per atto di ultima volontà, poteva il padre al figliuolo sottoposto alla podestà di lui, e poteva l'avo paterno al nipote, pur sottoposto alla podestà di lui e che non fosse per cadere in quella del padre. L'ufficio di tutore testamentario congiungevasi ordinariamente con quello di commissario, o sia esecutore o *fornitore* del testamento: onde tali tutori costumavano chiamarsi anche *commissari.* I presenti dovevano in termine di trenta dì assumere, o, come diceva la legge, *intromettere* la commissaria: gli assenti avevano il termine d'un anno ed un giorno, e trenta giorni dal dì del loro arrivo: non assunta nei termini predetti, si considerava ricusata. Assunta, il commissario intraprendeva l' amministrazione issoiure, e non aveva obbligo di dare garantia. Se il testatore aveva stabilito il tempo della durata della commissaria, poteva essa continuare anche dopo che il pupillo avesse cessato d'essere minore o mentecatto: ma da indi in poi

limitavasi all'amministrazione della sostanza ereditaria. A ciò pure limitavasi l'ufficio del commissario nominato da chi non aveva podestà sull'erede.

Non v'essendo tutore testamentario, si faceva luogo alla tutela legittima, che conferivasi mediante terminazione del magistrato di petizione, prima alla madre, poi all'ava paterna, indi al prossimo congiunto idoneo paterno o materno. Altri congiunti potevano chiedere d'esser nominati *tutori aggiunti*, o, come ora direbbesi, contutori, specialmente se la tutela era deferita alla madre od all'ava. Il tutore legittimo faceva solenne promessa di amministrare fedelmente: per ordinario non era tenuto di dare cauzione. Il figliuolo maggiore d'età era tutore legittimo del padre mentecatto: così il nipote dell'avo.

Non essendovi nè tutore testamentario, nè legittimo idoneo, ricorrevasi alla tutela dativa, nominandosi dal magistrato di petizione un tutore estraneo. Questi pure doveva solennemente promettere di ben amministrare, e per solito era obbligato a prestare cauzione.

Finalmente, mancando, o trovandosi assente od altrimenti impedito, il commissario od il tutore, l'amministrazione della sostanza veniva assunta issoiure dai procuratori di sopra, costituiti dalla legge fornitori dei testamenti e tutori degli orfani e dei pupilli. Anche in questo caso potevano i consanguinei farsi nominare *tutori aggiunti*, non per amministrare, ma semplicemente per invigilare.

Cherici o corpi ecclesiastici non potevano essere commissari, amministratori o tutori di cose, persone o corpi laici, purchè non fossero da necessità costretti ad assistere i propri genitori, o fratelli, o sorelle nubili o vedove, o figli minori di fratelli o sorelle.

Altre scuse necessarie o volontarie non indicava la legge: dipendeva dalla prudenza del magistrato escludere i non idonei, e accogliere o rigettare le scuse di chi rifiutava l'incarico.

Potevano i pupilli accettare atti favorevoli, ma non assumere obbligazioni.

Ogni commissario o tutore doveva far erigere per mano di

notaio l'inventario della sostanza, e depositarlo nella cancelleria inferiore. Questo faceva prova irrefragabile contro di lui, esclusa ogni eccezione di errori corsi in suo danno.

Le attribuzioni del tutore rispetto alla sostanza si limitavano all'amministrazione ordinaria, purchè non gli fossero state accordate facoltà più estese dal testamento o dalla terminazione di nomina. Questa non poteva mai autorizzarlo a transigere, compromettere e fare altri atti volontari. In quanto usciva dai limiti della amministrazione ordinaria, e non era autorizzato dal testamento o dalla detta terminazione, doveva chiedere l'approvazione del magistrato di caso in caso. Il figliuolo od il nipote tutore del padre o dell'avo mentecatto poteva testare per esso, e il testamento valeva se il mentecatto moriva prima di guarire.

Finita la minorità, o cessata la mania, ottenevasi dal magistrato di petizione una *terminazione d'estrazione di tutela*, che conferiva al già pupillo la libera amministrazione e disposizione delle cose sue.

Terminata la tutela così, o vero per morte del pupillo o del tutore, il tutore od i suoi eredi entro sei mesi doveano render conto dell'amministrazione al pupillo od ai suoi eredi, e restituire la sostanza a norma dell'inventario: il tutore doveva inoltre giurare sull'anima sua d'avere fedelmente amministrato.

Erano tenuti di rendere i conti anche i procuratori di sopra, che avessero amministrato nei casi già detti; e per ciò essi pure dovevano erigere l'inventario e tenere esatto registro della gestione.

Il tutore testamentario istituito con dispensa dal render conto, e la stessa madre nominata *donna e madonna tutrice senza rendimento di conti*, non si consideravano liberati interamente, ma soltanto dal rendimento stretto, come fu in più casi deciso.

Dovendo ora passare a discorrere delle successioni e dei contratti, tratteremo previamente della capacità di disporre e di acquistare.

Dicemmo come vincolata la disposizione delle doti e de' beni di figliuoli di famiglia e di pupilli: diremo a suo luogo come vincolata quella de' beni fedecommessari e feudali.

Beni ad uso comunale non potevano essere venduti, permutati, divisi, allivellati, affittati o in qualsiasi modo alienati. Città, territori, comuni e villaggi non potevano pigliar danaro a livello, a censo o altrimenti ad interesse, senza permissione del senato.

Sudditi veneziani non potevano, senza permissione del senato, acquistar beni o investire danaro all'estero.

Ebrei ed Infedeli non potevano acquistare stabili: potevano disporre dei loro *casacà* pel tempo, in che fosse loro concesso dimorare nella dominante.

A poter contrattare occorreva pe' carcerati licenza del doge in Venezia, e de' rettori in terraferma; pe' galeotti, del magistrato dell'armamento; pe' soldati ne' quartieri del lido, del savio alla scrittura.

Provvedevano sapientemente le venete leggi ad impedire che le mani morte ingoiassero i patrimoni laicali.

Gl'immobili, capitali e pro di zecca, frutti, censi, rendite ed emolumenti stabili d'ogni natura posseduti da secolari, non potevano, per atto d'ultima volontà, successione, donazione, vendita, permuta, prelazione, consolidazione, enfiteusi, locazione, livello perpetuo affrancabile o vitalizio, transazione, od altro titolo qualunque, essere lasciati, donati, venduti, cessi e trasferiti in opere e cause pie, chiese, benefizii, comunità e case religiose, commende e titoli di ordini militari, collegi ecclesiastici, monaci, monache, cherici e preti regolari, seminari, scuole, conservatorii, congregazioni ed altri luoghi pii e compagnie divote, sotto qualunque nome introdotte e che ottenessero grazia d'introdursi. Detti beni, frutti e rendite stabili, capitali e pro di zecca, non potevano tampoco per verun modo, tempo e quantità, e per qualsiasi titolo e causa, essere ipotecati, obbligati e corrisposti ai detti corpi e persone ecclesiastiche o ad opere e cause pie. Corpi ecclesiastici o persone religiose, non potevano, come già dicemmo più sopra, essere commissari, amministratori e custodi di eredità e legati di persone, famiglie e corpi laici, nè assumere ingerenza od amministrazione di rendite laiche, eccetto il caso che, mancando ogni altra assistenza, la necessità, dal giudice competente riconosciuta, costrin-

gesse una persona ecclesiastica ad assistere i genitori, fratelli, sorelle nubili o vedove, e figliuoli minori di essi fratelli e sorelle. Disposizione o donazione di cose mobili a favore di cause pie non poteva eccedere il decimo della facoltà mobiliare del disponente, nè importare oltre ducati cinquecento, e doveva ridursi in contante, ed essere per una volta tanto. Dispensa da tali divieti e limitazioni poteva, in casi particolari e per gravi motivi, concedere il senato con le strettezze di quattro quinti dei voti: non venendo concessa entro l'anno dalla domanda, doveva intendersi negata, nè si poteva ridomandare.

Permesse le disposizioni per atto d'ultima volontà o donazione fra'vivi a favore degl'istituti di beneficenza: ma stabili non si potevano ad essi lasciare od obbligare per oltre due anni; trascorso il qual termine, vendevansi all'incanto, e se ne passava il ritratto a'procuratori di san Marco, che lo impiegavano secondo la volontà del disponente, coll'intervento dei commissari ed esecutori testamentari, se ve ne erano.

Monaci e monache dopo la professione non potevano testare. negli immobili, che avessero lasciato morendo, succedevano gli eredi ab intestato secolari: nel mobile, il monastero consuccedeva coi figli, e non ve n'essendo, succedeva solo.

Religiosi, che dal foro ecclesiastico ottenessero l'annullazione della professione, non racquistavano la capacità di succedere.

Laici possessori di fondi, per li quali avessero pagata durante quarant'anni corrisponsione in misura costante a chiese, monasteri od altre mani morte, non potevano essere spogliati del loro possesso, nè gravati di corrisponsione maggiore.

Qualunque aggravio sopra fondi secolari verso mani morte, per legati, censi, e corrisponsioni di ogni genere e nome, poteva essere affrancato: il prodotto dell'affrancazione doveva tosto essere investito nel novissimo deposito al tre per cento.

Non si potevano alienare od obbligare i beni delle mani morte senza permissione del senato: per le scuole grandi, cioè quelle della Carità, della Misericordia, di S. Rocco, di S. Marco, di S. Giovanni Evangelista e di S. Teodoro, occorreva la permis-

sione del consiglio de' dieci, con intelligenza del magistrato sopra dette scuole.

Così trovavasi regolata sul finire della repubblica questa materia gravissima, della quale il veneto governo erasi occupato con perseverante cura ed energia per oltre cinque secoli. Onde argomentasi a quale sterminata grandezza sarebbe giunta senza tai vincoli l'opulenza delle mani morte, le quali, a malgrado di essi, pur seppero accumulare ricchezze enormi: tanto che l'ingiustizia dell'avocazione riuscì un vero sociale benefizio.

Diremo ora delle successioni.

Potevasi far testamento in quattro modi: due solenni e due non solenni.

Testamenti solenni erano il nuncupativo, e la cedola presentata al notaio: a roborarli bastava l'atto di pubblicazione dopo la morte del disponente.

Facevasi testamento nuncupativo, dichiarando a voce ad un notaio, in presenza di due o tre testimoni, la propria ultima volontà, che il notaio doveva scrivere litteralmente con le precise parole usate dal disponente, poi leggere in modo da essere udito da esso e dai testimoni, poi farne altro esemplare, entrambi rogare e far dai testimoni soscrivere, portarne uno suggellato in cancelleria inferiore, e conservar l'altro presso di sè.

Il testamento solenne per cedola facevasi così. Il testatore scriveva o faceva scrivere da persona confidente la sua volontà in un foglio, che chiamavasi appunto cedola, poi presentava tal cedola ad un notaio, in presenza di due o tre testimoni: il notaio interrogava se la cedola fosse scritta dal testatore o da altra persona: se dal testatore, la suggellava, ove già nol fosse, e vi faceva il rogito con la soscrizione dei testimoni: se da altra persona, faceva ritirare i testimoni, leggeva la carta al testatore perchè l'approvasse, correggesse o modificasse, poi richiamava i testimoni, suggellava, rogava e faceva soscrivere.

Nullo era il testamento della moglie se il marito fosse stato presente quand'ella dichiarava la sua volontà in forma nuncupativa, o quando presentava al notaio la cedola.

Testamenti non solenni erano la cedola non presentata al notaio, ed il breviario: non avevano valore se non erano *rilevati* nei termini e modi che diremo.

Cedola non solenne era il testamento olografo non presentato a notaio. Di tal cedola bisognava impetrare la *rilevazione* per grazia. Producevasi la supplica alla signoria, che commetteva le informazioni al magistrato del sopra gastaldo ed a cancellieri inferiori. Riconoscevasi il carattere del defunto con l'esame di almeno tre testimoni, notiziavansi gl'interessati, e in caso di loro opposizione assumevansi le discussioni. Se la domanda otteneva almeno nove voti favorevoli in collegio, spedivasi all'avvogaria, poi portavasi alla quarantia civile vecchia, cui spettava concedere la grazia. A ciò richiedevansi almeno trenta voti in favore: concessa, leggevasi in maggior consiglio, e finalmente trasmettevasi alla cancelleria inferiore, che riduceva la cedola in pubblica forma di testamento. Dovevasi la rilevazione ricercare entro due mesi dalla morte del testatore, se avvenuta in Venezia, ed entro quattro mesi, se fuori: non potevasi accordare se non entro otto mesi dalla domanda. Passati questi termini, non era più lecito chiederla, nè concederla.

Testavasi per breviario, dichiarando a voce la propria ultima volontà alla presenza di almeno due testimoni, quando la facoltà non eccedeva i ducati cento, o di almeno tre quando gli eccedeva. Potevasi testare così solamente in caso di grave malattia, od altro imminente pericolo di vita. Se il disponente risanava, o liberavasi dal pericolo, il testamento era come non fatto. Se da quella malattia, o in quel pericolo, moriva, perchè il testamento valesse bisognava impetrarne la rilevazione. Chiedevasi questa al magistrato dell'esaminatore, che notiziava gl'interessati, assumeva le discussioni, ed esaminava i testimoni sui capitoli del proponente e sugl'interrogatorii degli opponenti. Poi portavasi il processo alla quarantia civile nuova, cui spettava concedere la rilevazione, richiedendosi per ciò almeno venticinque voti favorevoli. Tal rilevazione dovevasi domandare entro quindici giorni dalla morte del testatore, se avvenuta in Venezia, ed entro due mesi, se fuo-

ri: non potevasi accordare se non dentro un anno da essa morte. Passati i quali tempi, non era più oltre permesso chiederla, nè concederla.

Testimoni testamentari potevano essere anche le femmine, ma ce ne volevano due per equivalere ad un maschio.

Il codice della veneta mercantile marina conteneva alcune speciali disposizioni rispetto a' testamenti delle persone imbarcate che morissero in mare sopra bastimenti patentati. Concedevasi allo scrivano la facoltà di assumerli e rogarli al pari di un notaio. Permettevasi anche il testamento olografo, purchè il carattere del testatore fosse riconosciuto da due testimoni irrefragabili.

Superfluo aggiungere che l' apposizione della data in ogni testamento era requisito obbligatorio, e non facoltà lasciata all'arbitrio del testatore.

Non era essenziale che il testamento contenesse istituzione di erede, nè che disponesse dell'eredità intera. Potevasi disporre di tutta la sostanza mediante legati: potevasi nominar erede od eredi di una quota dell'asse, senza disporre del resto. Non interdetto morire in parte testato ed in parte intestato: non ammesso il diritto d'accrescere: la sostanza o quota non disposta passava agli eredi legittimi.

Pertanto la differenza fra testamento e codicillo non consisteva nell'esservi o non esservi istituzione di erede. Chiamavasi testamento l'atto d'ultima volontà primo e principale: chiamavansi codicilli i posteriori ed accessorii, che, quasi appendici del primo, vi facevano parziali aggiunte, mutazioni o modificazioni. Le forme richieste pei testamenti, si richiedevano del pari pei codicilli.

Nell'interpretazione degli atti d'ultima volontà seguivansi le comuni regole di ragione. Il valore d'alcune espressioni era dalla legge determinato. Se il marito avesse lasciata la moglie *donna* e *madonna in casa sua*, s'intendeva che le avesse lasciato soltanto il mantenimento conforme alla sostanza ereditaria e l'abitazione nella casa maritale.

Frequentissimo, anche negli ultimi tempi, era l'uso, anzi

abuso, de' fedecommessi. Nobili e non nobili, ricchi e non ricchi, erano dominati dalla funesta manìa di voler imporre vincoli perpetui alla totalità o ad una porzione di loro sostanze. Onde pochi erano i testamenti che non contenessero istituzioni di fedecommessi: per ordinario primogeniture, con esclusione di femmine e di cognati.

D'altra parte sorgeva naturale ne' possessori de' beni così vincolati, specialmente dopo alcune generazioni, e quando la reverenza alla memoria del testatore era dal tempo affievolita, il desiderio d'infrangere quel vincolo molesto o di deluderlo, alienando arbitrariamente essi beni, o lasciandoli deperire. Al che le leggi tentavano porre riparo con provvedimenti, che in pratica non potevano sempre riuscire molto efficaci.

I notai prima di pubblicare testamenti che contenessero fedecommessi, dovevano annotare i detti fedecommessi in apposito libro esistente presso la cancelleria inferiore: lo stesso era prescritto ai cancellieri inferiori per le cedole rilevate, ed ai notai dell'esaminatore pei breviari. Inoltre tutti gli stabili condizionati dovevano darsi in nota ai provveditori di comune, che ne tenevano un libro particolare ordinato contrada per contrada. Dovevano essi procurare che detti stabili fossero conservati e mantenuti in buono stato di riparazione, e che fossero pagate le imposizioni pei medesimi dovute. Quando fossero deperiti in modo da non potersi riparare, dovevano metterli all'incanto per venderli od allivellarli. Vendendosi, il danaro ritratto depositavasi nell'ufficio dei camerlenghi di comune, per essere poscia investito dai detti provveditori di comune con acquisto d'altro immobile, che doveva restar soggetto al vincolo fedecommessario: allivellandosi, doveva ad esso vincolo restar soggetto il livello. Per evidente utilità, potevansi vendere, permutare od allivellare stabili condizionati anche non rovinosi, impetrandone licenza dal maggior consiglio con cinque sesti dei voti: il livello, lo stabile avuto in permuta, o quello acquistato col prezzo della vendita, venivano sottoposti al vincolo. I beni fedecommessi non potevano escutersi dai creditori, e nè anche dal fisco, sebbene si trattasse

di pubbliche imposizioni: per ottener pagamento si locavano gli immobili, e se ne riscotevano i frutti fino al saldo. Potevano intaccarsi i fedecommessi ascendenti, sussidiariamente e in difetto d'altra sostanza, per la restituzione delle doti, come fu già detto, ma non per la loro costituzione.

La legge veneta non ammetteva detrazioni di falcidia o di trebellianica.

Solevano i testatori nominar commissari per l'esecuzione della loro volontà. Se non ne avevano nominati, o i nominati avevano ricusato, o erano morti, o per qualunque motivo non potevano fungere l'ufficio, spettava questo ai procuratori di san Marco di sopra, che abbiamo già veduto essere stati per legge destinati fornitori dei testamenti.

Perchè le disposizioni d'ultima volontà divenissero esecutive, occorreva che il beneficato facesse sentenziare a legge il punto del testamento che lo risguardava.

Se v'erano commissari, domandavasi la sentenza al magistrato del mobile, che citava essi commissari, poi sentenziava. Se non vi erano commissari, la si domandava al magistrato del procuratore, che citava gli eredi e successori del defunto, ed il fiscale della procuratia di sopra, poi sentenziava l'articolo del testamento, ed ordinava ai procuratori di san Marco che rogassero il *dado e refudason* al beneficato, cioè la tradizione e rinunzia al medesimo delle cose a favore di lui disposte: il che tosto dai procuratori facevasi.

Anche per conseguire i fedecommessi occorrevano sentenze a legge nei modi predetti; nè bastava che l'articolo del testamento fosse già stato sentenziato a favore del primo chiamato, ma bisognava che ogni nuovo chiamato lo facesse sentenziare anche a favor proprio di caso in caso.

Non v'essendo valido testamento, o non disponendo questo dell'intera sostanza, facevasi luogo per l'intero, o per la porzione non disposta, alla successione legittima con le norme seguenti.

Se il defunto aveva lasciati figliuoli, questi succedevano per capi. Se tutti maschi, o tutte femmine, con parità di diritto. Con-

correndo maschi con femmine, le dotate erano escluse: le indotate consuccedevano soltanto nel mobile, espressione comprendente anche gli stabili fuori di Venezia e del dogado: se la quota di mobile non bastava alla congrua dotazione, provvedevasi come fu esposto parlando delle doti.

I discendenti di figliuolo maschio premorto succedevano per diritto di rappresentanza, e quindi per istirpi: essendovi femmine fra essi, applicavansi le regole predette. Avevano diritto di rappresentanza i discendenti di figliuole premorte sol quando non vi fossero figliuoli maschi o loro discendenti: altrimenti erano esclusi dalla successione. Concorrendo figliuole con discendenti femmine di figliuoli premorti, consuccedevano con pari diritto, quelle per capi e queste per istirpi.

Se il defunto non aveva lasciato discendenti, succedeva l' ascendente maschio agnato di grado più vicino. Con esso consuccedevano in parti eguali i fratelli germani o consanguinei del defunto: consuccedevano pure i figliuoli di primo grado dei detti fratelli premorti, per diritto di rappresentanza, e quindi per istirpi.

Non essendovi ascendenti, succedevano i fratelli germani o consanguinei per capi, e i discendenti di qualunque grado dei detti fratelli premorti, per istirpi. Escluse dalla successione le sorelle del defunto quando v'erano fratelli: ammesse a consuccedere coi discendenti di fratelli premorti.

Poi succedevano gli altri collaterali congiunti al defunto dal lato paterno, secondo la prossimità del grado. In parità di grado, prevalevano i collaterali provenienti da uno stipite comune più vicino, per esempio, il cugino al prozio. Ai cognati si preferivano gli agnati, quantunque di grado più remoto: ammessi quelli a concorrere con questi quand' era grande la differenza del grado. Trovandosi nello stesso grado agnati maschi e femmine, queste succedevano solamente nel mobile: se la femmina era più propinqua di un grado, succedeva insieme col maschio anche nello stabile.

La madre ed i fratelli uterini succedevano soltanto a preferenza del fisco.

Nella eredità intestata delle femmine, succedevano maschi e femmine indifferentemente.

Quand' erano ammesse femmine dotate alla successione del padre od altro ascendente, dovevano conferire la dote ricevuta. Così i figliuoli ed altri discendenti emancipati, dovevano conferire quanto avessero ricevuto dal padre od altro ascendente cui succedevano.

L'eredità intestata passava ai figliuoli issoiure. Agli altri congiunti, doveva essere aggiudicata dal magistrato del proprio. Ad esso la chiedevano, proponendo la prova della parentela con albero genealogico, capitoli testimoniali ed altri amminicoli, e producendo la fede giurata della cancelleria inferiore che il defunto non aveva fatto testamento. Facevansi le stride per tre successive domeniche, e non v'essendo contraddizioni, rilevata la parentela, si sentenziava la successione, immettendo il successore nel possesso dei beni ereditari.

Chi non voleva la devolutagli eredità testata od intestata, poteva ripudiarla. Chi temeva fosse insufficiente a soddisfare i pesi onde era gravata, poteva accettarla col beneficio dell'inventario.

Se l'erede non era un discendente del defunto, poteva ripudiare tacitamente col non accettare l'eredità e non immischiarsene. Se era un discendente, richiedevasi ripudia espressa. Entro due mesi se presente, ed entro un anno se assente, doveva comparire al magistrato dei tre savi sopra conti, ed ivi ripudiare l' eredità, consegnando i libri e scritture del defunto, e l'inventario di tutti i beni che avesse trovati al tempo della morte. Della ripudia, consegna di scritture e nota di beni, formavasi registro in apposito libro. Nel giorno seguente, il magistrato portavasi in collegio insieme col ripudiante, che giurava di aver notificati tutti i beni di ragione del defunto. Obbligavasi con giuramento il magistrato ad investigare se ve ne fossero altri non notificati. Scoprendosi presso il ripudiante beni ereditari non notificati di qualsiasi quantità e valore, rimaneva esso obbligato al pagamento di tutti i debiti, e sottoposto a una multa.

L'accettazione dell'eredità col beneficio dell'inventario do-

veva prodursi al magistrato di petizione dall'erede testato od intestato, entro due mesi se presente, ed entro otto mesi se assente. Nel detto termine doveva esso erede formare l'esatto inventario di tutta la facoltà, e presentarlo al magistrato. Firmavasi dai giudici e dal ministro, e conservavasi in filza. Registravasi in apposito libro alfabetato il nome dell'erede accettante col beneficio. Facevansi pubblici stridori, affinchè ogni creditore avesse notizia dell'accettazione e dell'inventario, e potesse far valere le proprie ragioni. Scoprendosi ommissioni fraudolenti, l'erede perdeva la cosa occultata, ed era multato in somma pari al suo valore. Alle ommissioni non fraudolenti poteva supplire producendo al magistrato, nei modi predetti, una o più aggiunte d'inventario.

I figliuoli avevano diritto alla legittima, che consisteva nel terzo di quanto avrebbero conseguito per successione intestata. Di essa i genitori non li potevano privare, se non quando avessero posto loro le mani addosso. Così lo statuto: in pratica tenevasi che il detto caso non fosse dalla legge indicato tassativamente, ma in via d'esempio, e quindi ammettevansi anche altri gravi motivi di diseredazione.

I figliuoli maschi o femmine, nati al testatore o alla testatrice dopo il testamento, che di loro non avesse fatta menzione, rompevano esso testamento, e lo rendevano di niun valore.

Discorso delle successioni, toccheremo delle cose più notabili rispetto ai contratti.

Ogni contratto, che alienasse o vincolasse immobili, doveva notificarsi al magistrato dell'esaminatore, che registrava le notifiche in apposito libro, di cui era permesso a chiunque avere ispezione e copia. Per antica legge, l'ommissione della notifica portava nullità dell'atto. Per consuetudine rimase obbligatoria la notifica delle donazioni, e degli atti pe' quali fosse da leggi posteriori specialmente prescritta: pegli altri rimase facoltativa. Ma anche quando la notifica non era per la validità del contratto necessaria, lo era per fargli acquistare prevalenza sui contratti non notificati o notificati posteriormente. Così carte occulte o antidatate non potevano nuocere ai terzi. Soltanto le doti avevano preva-

lenza senz'uopo di notifica: eccetto quelle provate da carta confessionale, come fu detto, e quelle delle mogli de' negozianti, come diremo.

Col quale sistema, qui in vigore fino dal secolo XIII, poi diffuso gradatamente anche nella terraferma, ove pure s'instituirono libri di notifiche ne' secoli XVII e XVIII, gli acquisti e le ipoteche erano assicurati forse più che oggi stesso non sieno in vari paesi civili d'Europa.

Alienandosi immobili, spettava per legge diritto di prelazione, prima ai *propinqui*, indi ai *laterani*. Propinqui dicevansi i congiunti dell'alienante, e precisamente gli agnati di grado più vicino: ammettevansi anche i cognati se l'alienante era femmina. Laterani dicevansi i possessori d'immobili confinanti: fra essi comprendevansi anche i *compagni*, o condomini della cosa alienata, ed erano anzi agli altri laterani preferiti.

Delle alienazioni d'immobili facevansi le stride, e facevansi i cogniti a' propinqui e laterani. Questi, se pretendevano prelazione, dovevano entro un mese contraddire all'alienazione e depositare il prezzo: fatta la contraddizione, non era più loro permesso recederne: potevano essere obbligati a giurare che non operavano per conto altrui. Passato il mese, non erano più ascoltati, e si chiudevano le stride.

Se l'acquirente non aveva posto l'acquisto alle stride, i pretendenti prelazione avevano trent'anni per chiedere che fosse stridato, e poter così esercitare le proprie ragioni.

Davano luogo alla prelazione tutte le alienazioni d'immobili per prezzo, fossero volontarie, o fossero necessarie: comprese quindi anche le dazioni in pagamento, e le vendite all'incanto per ordine de' magistrati: escluse le permute ed escluse le donazioni.

Cui spettasse, e come si esercitasse la prelazione nei casi di pagamento od assicurazione delle doti, fu già detto a suo luogo.

Il patto di manutenzione non obbligava a difendere l'acquirente dalle azioni di prelazione di propinqui e laterani.

Non valevano donazioni di cose mobili od immobili, se non erano notificate al magistrato dell'esaminatore, e soscritte da due

giudici di esso, che prima doveva farle stridare, e accertarsi che non fossero fraudolenti.

Il mutuo ad interesse non contrattavasi aperto. Mascheravasi ordinariamente con titolo ed apparenza di livello affrancabile. Il mutuatario fingeva vendere al mutuante un immobile, o tanta parte di esso, quanta corrispondesse a una data somma: questa, che era veramente il capitale mutuato, gli veniva pagata a titolo simulato di prezzo: immediatamente il mutuante dava la cosa apparentemente comperata in livello affrancabile al mutuatario: pattuivasi la misura dell'annuo livello, o sia dell'interesse: stabilivasi il termine dell'affrancazione, o sia della restituzione del capitale mutuato: oltre l'obbligazione speciale del fondo allivellato, il livellario, o sia il mutuatario, obbligava la totalità de' suoi beni.

Siffatti livelli affrancabili erano dalla legge contemplati e disciplinati. Dichiarati nulli, se non erano costituiti sopra fondo reale esistente, o sopra diritti che la legge parificasse a fondo reale: prescritto che il livellante numerasse la somma alla presenza del notaio con monete al prezzo legale: vietato ridurre a capitale livellario con censo istromentale viglietti semplici, prestanze anticipate e debiti secchi. Vario il limite del permesso annuo livello, o sia interesse, secondo i luoghi, in che il fondo allivellato fosse posto: se in Venezia e dogado, il cinque e mezzo per cento: se in Padova, Vicenza, Verona, Treviso, Bassano, Conegliano, Asolo e Cologna, il sei: se in Udine, il sette. Ingiunto al notaio di notificare il contratto nel termine di tre giorni, sotto pena d'essere destituito.

Era pure in uso, ma non frequente, un contratto, che dicevasi *a galder* (1). Contro lo sborso d'una data somma, concedevasi al datore di essa il possesso e godimento di un immobile per certo numero di anni, riserbandosi facoltà di ricuperarlo dopo quel termine con restituzione della somma ricevuta e rimborso dei fatti

(1) Dal latino *gaudere*, mutato l'*au* in *al*, secondo l'antico uso veneziano, mantenuto in alquante voci del linguaggio forense. Per esempio: *Aldida la richiesta*, e simili.

miglioramenti. Così il sovventore del danaro, finchè non eragli restituito, aveva il godimento dell'immobile in luogo d'interessi. Alcuni stimavano illecito concedere al dator della somma facoltà d'esigerne la restituzione: in pratica tal facoltà non eragli negata, ed anzi stabilito come e presso qual magistrato potesse esercitarla.

Ricevere interessi sopra prestiti con pegno potevano solamente gli Ebrei ne' loro banchi de' pegni in ghetto, che prestavano fin tre, e, con licenza de' presidenti sopra offici, fin sei ducati al cinque per cento. Permesso pure agli Ebrei dar danari ad uso di piazza fino al sei per cento ed anno. Vietato a' Cristiani acquistar crediti d'Ebrei, perchè sospetti di usura.

Le locazioni di durata maggiore di un biennio avrebbero dovuto, per legge antica, essere istromentate e notificate. Disposizione per dissuetudine abrogata: quindi permesso contrattare locazioni anche di lunga durata con private scritture: quindi non obbligatoria la notifica, ma soltanto facoltativa per acquistare diritto di prevalenza.

Pel credito di mercedi aveva il locatore pegno legale sopra quanto di ragione dell'inquilino trovavasi nella casa appigionata, e sopra i frutti, animali e stromenti rurali esistenti sul fondo affittato.

Se, per casi straordinari, come incendio, guerra, grandine, inondazione e simili, era tolto o notabilmente diminuito l'uso e vantaggio della cosa locata, concedevasi al conduttore proporzionata remissione della mercede, che chiamavasi ristoro. Spesso per patto escludevasi il diritto del ristoro, ed allora la locazione dicevasi fatta *a fuoco e fiamma* (1).

Un mese ed un giorno prima che si compiesse il termine contrattuale della locazione, doveva l'una o l'altra parte dare la disdetta, che qui chiamavasi *cognito* (2): altrimenti il contratto s'intendeva prorogato per un anno, e così di anno in anno.

(1) L'improprietà della frase condusse uno straniero a giudicare non contemplarsi dal patto il caso della grandine, la quale parevagli non fosse fuoco nè fiamma.

(2) Forse perchè un tempo l'atto cominciava con le parole: *Cognitum tibi facimus.*

Anche per far cessare la locazione prima del tempo convenuto, nei casi contemplati dalla legge, dalla consuetudine e dal patto, occorreva dare il cognito, nel quale solevasi stabilire il termine di otto giorni pel rilascio da farsi od accettarsi.

Potevasi per legge congedare l'inquilino prima del tempo convenuto, o quand'egli usasse della casa disonestamente, o quando il locatore la volesse abitare, o quando occorresse rifabbricarla o notabilmente ristaurarla.

Chi avesse congedato l'inquilino per abitar egli la casa, doveva recarsi veramente ad abitarla, e restarvi per un anno almeno: purchè motivi dal magistrato conosciuti giusti non l'obbligassero ad uscirne. Altrimenti doveva pagare il valsente di un anno di pigione, metà al fisco, e metà all'inquilino espulso. Alla stessa pena soggiaceva il locatore, quando fosse rilevato, che per semplice pretesto aveva allegato il bisogno di rifabbricare o ristaurare la casa.

La consuetudine ammetteva altre cause, per le quali il locatore od il conduttore potessero far cessare il contratto locativo prima del termine pattuito. Consideravasi specialmente motivo legittimo di congedare anzi tempo il conduttore quand'egli non pagava le mercedi. Ordinariamente questo titolo di decadenza dalla conduzione deducevasi in patto espresso.

Nel termine stabilito dal cognito, potevasi fare oppqsizione ad esso mediante contracognito. Il cognito non opposto, o dal giudice confermato, diventava esecutivo. Eseguivasi, facendo espellere e multare il conduttore che non avesse effettuato il rilascio. Era pel locatore esecutivo anche il cognito dato dal conduttore.

Rilasciando il conduttore anzi tempo arbitrariamente la casa locata, doveva pagare la mercede per tutto il termine contrattuale, con facoltà di sublocare a persona onesta: pagava pel solo tempo di sua occupazione se il locatore non voleva che sublocasse.

Il conduttore, che avesse fatto miglioramenti con licenza del proprietario, non si poteva congedare, se prima non era rimborsato della spesa. Il credito per questi miglioramenti poteva compensarsi col debito di mercedi.

Le citazioni per crediti di mercedi, o per altri titoli locativi, se il conduttore era assente o latitante, potevano farsi a sua moglie o ad altra persona dimorante nello stabile locato; e contro ai citati potevasi ottenere sentenza, ma l'esecuzione doveva cadere sui beni del conduttore.

Vietava una legge di locare a contadini bestiame o stromenti rurali per determinata annua mercede. La locazione de' buoi chiamavasi in detta legge *zovadego*. Negli ultimi tempi chiamavasi, ed oggi stesso volgarmente si chiama *zovadego* o *zoadego* la soccita o soccio d'animali bovini da lavoro (1). Il soccio di questi od altri animali era contratto permesso e d'uso comune: ma stimavasi illecito il soccio a capo salvo.

Era d'uso comune anche la mezzadrìa o colonia parziaria, che qui chiamavasi e chiamasi *metadìa:* talvolta era mista con la locazione, ricevendo il proprietario e una data pensione fissa e una porzione dei frutti.

Col livello perpetuo o enfiteutico trasfondevasi nel livellario il dominio utile d'un immobile, pel quale egli obbligavasi corrispondere al livellante o direttario un determinato annuo canone o livello, che solevasi stabilire in misura proporzionata alla rendita del tempo in che facevasi il contratto. Patti consueti erano: che il canone fosse immune da ogni aggravio od imposizione: che l'investitura dovesse rinnovarsi ogni ventinove anni con la contribuzione di un tenue laudemio: che spettasse al direttario prelazione quando si alienasse il dominio utile, e così all'utilista quando si alienasse il diretto. Anche questo livello doveva dal notaio notificarsi al magistrato dell'esaminatore nel termine di tre giorni, sotto pena di destituzione.

Presumevasi per legge, quando non esistesse prova in contrario, che fosse posseduto a titolo d'enfiteusi o livello perpetuo il fondo, pel quale fosse stata corrisposta annua pensione unifor-

(1) Il vocabolo *zoadego*, a prima giunta sembrerebbe derivato dal greco ζῶον, *animale*: veramente deriva dal latino barbarico *jugaticum*: anche in Toscana oggi stesso volgarmente costumasi chiamare *giovatico* il soccio.

me pel corso d'anni cinquanta; e però il possessore poteva esigere di esserne investito come livellario.

Rispetto al vitalizio, disponeva la legge: non potersi fare sopra la vita di più persone unite: doversi sborsare il capitale in danaro effettivo; commisurarsi l'utile o censo secondo l'età della persona, durante la cui vita doveva corrispondersi, essendo permesso fino ai trenta anni l'utile del dieci per cento, dai trenta ai sessanta del dodici, dai sessanta in poi del quattordici: doversi costituire il censo sopra fondo di rendita equivalente.

Con quest'ultima condizione intendevasi far apparire che la pensione vitalizia non comprendesse un frutto del danaro sborsato, ma fosse un censo o livello infisso sopra determinato fondo fruttifero, censo o livello comperato pel tempo della vita d'una data persona con lo sborso di un dato capitale. Onde appunto la legge chiamava il contratto censo vitalizio, e in pratica solevasi chiamare livello vitalizio, dicendosi livellante chi dava il capitale, e livellario chi corrispondeva la pensione, o censo, o livello: dicevasi anche compratore il primo e venditore il secondo, considerando che l'uno comperasse e l'altro vendesse il detto censo o livello. Maschera legale, come nel livello affrancabile, mentre, così in questo come in quello, oltre il fondo specialmente vincolato, solevasi obbligare la totalità dei beni del debitore.

Per legge, dopo la morte del padre, i fratelli rimanevano in comunione di beni, che chiamavasi fraterna compagnia: vi rimanevano anche i figliuoli di primo grado de'fratelli defunti, cioè i cugini, fra essi, o con gli zii che vivessero: durava la comunione fin che fossero fatte le divisioni: da essa erano escluse le sorelle.

Entravano nella comunione tutti i beni provenienti dal padre, od acquistati con principio paterno. N'erano esclusi i castrensi, i quasi castrensi e gli avventizii, comprendendosi in questi anche quanto il padre od altro ascendente avesse lasciato alla specialità d'un figliuolo od altro discendente.

La comproprietà de'beni comuni spettava a'fratelli per capi, ed ai figliuoli di fratelli defunti per istirpi.

I beni della fraterna, non potevano da un fratello essere ob-

bligati senza consentimento degli altri. Le obbligazioni assunte senza tale consentimento cadevano sui beni suoi particolari, e sulla sua quota dei comuni.

Chi voleva le divisioni, citava al magistrato del proprio per terminazione a dividere. Ottenuta la terminazione, se non era interdetta, cioè reclamata, o veniva laudata, cioè confermata, dovevansi fare le divisioni amichevolmente nel termine di otto giorni. Altrimenti il magistrato, formato l'asse attivo e passivo, ed assunte le stime, faceva egli le parti o polizze: primo a scegliere era il fratello minore, poi gli altri.

Insorgendo quistioni, poichè erano controversie fra congiunti, potevasi esigere che fossero decise da quattro arbitri, che chiamavansi confidenti. Se questi non giudicavano nel termine loro prefisso, si agitava la causa innanzi al magistrato. Se in detto termine giudicavano, era inappellabile ed esecutiva la sentenza nei punti sui quali tutti quattro fossero stati concordi: sugli altri portavasi la controversia in grado d'appello ai consigli e collegi.

Anche nelle comunioni di beni, che fossero esistite fra estranei, chi voleva le divisioni citava per terminazione a dividere. Emessa la quale, e non venendo interdetta, o essendo laudata, se le divisioni non erano fatte amichevolmente entro otto giorni, il magistrato faceva esso le parti o polizze, seguendo poscia le assegnazioni, non a scelta, come tra fratelli, ma per estrazione a sorte. Era competente il magistrato del proprio, quando i beni da dividere si trovavano in Venezia o dogado; e quello del procuratore, quando si trovavano fuori. Se la comunione comprendeva beni in Venezia o dogado, e beni di fuori, la terminazione a dividere impetravasi al magistrato del proprio, e la estrazione a sorte delle parti aveva luogo presso il magistrato medesimo, con intervento anche di quello del procuratore.

La legge negava azione civile per qualsiasi pretensione procedente da giuoco. Vietava pure che si facese ragione intorno a cose o danari dati, prestati o promessi per causa turpe.

Nulli gli acquisti di cose litigiose, e i patti d'assumere la

spedizione o difesa di una lite per avere una porzione del suo prodotto o un compenso anteriormente determinato: punito inoltre con bando e multa chi avesse fatto simili acquisti o patti.

Presumevasi simulata, e dichiaravasi nulla la vendita, quando il venditore fosse rimasto per un anno in possesso della cosa venduta.

Consideravasi lesivo il contratto, allorchè la differenza fra il vero valore della cosa ed il prezzo fosse d'un terzo.

Proibito in generale ogni contratto fraudolento, iniquo, immorale, usuratico e lesivo, comunque fosse dalla umana malizia con artificiose simulazioni mascherato.

I contratti illeciti, lesivi ed usuratici, per ordinario si querelevano al magistrato del piovego; giudice misto, che poteva tagliare il contratto querelato, annullando il credito o riducendolo nei limiti di ragione, e punire chi con esso aveva tentato procurarsi iniquo guadagno.

Al pieggio, o sia fidejussore, la legge veneta non concedeva i beneficii dell'ordine o della divisione: non v'essendo patto in contrario, era obbligato principalmente ed in solido.

Il creditore con pegno, che voleva esigere il suo credito, faceva al debitore il cognito presso il magistrato dell'esaminatore, intimandogli che venisse a riscuotere il pegno, altrimenti sarebbe venduto: poi presentava esso pegno nel termine d'otto giorni al detto magistrato. Il debitore aveva un mese per riscuotere il pegno: se lo faceva entro i primi otto giorni, bastava che pagasse la somma del debito: se dopo, doveva inoltre pagare, a titolo di *carati*, ch'era una specie di tassa, sei piccoli per lira, o sia due e mezzo per cento, e risarcire le spese del cognito. Passato il mese senza che il pegno fosse riscosso, il magistrato, ad istanza del creditore, lo vendeva al pubblico incanto in Rialto. Il ritratto, soddisfatti i *carati*, che allora erano di dodici piccoli per lira, o cinque per cento, e soddisfatte tutte le spese, applicavasi a pagamento del debito. Essendovi civanzo, intimavasi all'escusso che venisse a riceverlo. Essendovi deficienza, gli s'intimava il *misvender*, cioè la dichiarazione che il pegno era stato *venduto*

meno di quanto importava il debito: poi procedevasi pel pagamento della residua somma dovuta.

Al cognito potevasi far opposizione mediante contracognito, che sospendeva l'esecuzione finchè non era giudicato sulla validità del cognito.

Poteva dare il cognito anche il debitore, che volesse, pagando il debito, ricuperare il suo pegno. Se detto cognito non era opposto, o veniva laudato, il creditore doveva presentare il pegno: altrimenti poteva esservi costretto per via giudiziaria; ed esponevasi a processo penale se ne avesse disposto, o l'avesse, usandone, deteriorato.

Vietato il pegno d'animali bovini e di stromenti d'agricoltura.

Del pegno legale spettante al locatore pel credito di mercedi, abbiamo discorso più sopra: del pegno giudiziale parleremo a suo luogo.

Chi per danaro dato teneva un immobile *a galder,* se voleva riavere la somma, faceva il cognito presso il magistrato del forestiere, un mese ed un giorno prima del termine contrattuale, intimando all'altro contraente di pagare, contro restituzione dell'immobile. Se nel tempo statuito dal cognito, non opposto, o laudato, la somma non era pagata, producevasi la domanda a processo ordinario. Poteva fare il cognito anche l'altra parte, se voleva la restituzione dell' immobile contro pagamento della somma ricevuta.

Modo d'acquistare l'ipoteca era la notifica al magistrato dell'esaminatore di contratti, che contenessero titolo d'obbligazione ipotecaria. Ma poichè in ogni contratto solevasi introdurre il patto della generale obbligazione dei beni, ogni notifica di contratto soleva produrre ipoteca. L'ipoteca poteva essere generale o speciale, secondo che trovavasi costituita nel titolo: per solito, chi aveva ipoteca speciale aveva eziandio ipoteca generale, poichè, anche quando il contratto obbligava immobili determinati, soleva pur pattuire la generale obbligazione dei beni. Per istabilire l'anzianità e la conseguente prevalenza delle ipoteche, non conside-

ravasi la data del contratto, ma il tempo della notifica. Ipoteca tacita legale spettava solamente ai crediti dotali, nei modi e con le eccezioni già detti più sopra.

Il termine ordinario per l'usucapione e per la prescrizione era di trent'anni.

I crediti di salario delle persone di servigio prescrivevansi col decorso di un quinquennio, se il salario era pattuito ad anno: col decorso di un biennio, s'era pattuito a mese.

Passati cinque anni, era prescritto il credito del locatore per titolo di mercedi.

Ogni credito registrato nei libri di mercanti e bottegai, si prescriveva in capo a due anni, se non superava la somma di ducati cinquanta: in capo a cinque anni, se importava oltre i ducati cinquanta fino ai dugento: in capo a dieci anni, se importava più di ducati dugento.

Trent'anni di possesso bastavano per usucapire fondi ecclesiastici non fruttiferi: pe' fruttiferi occorrevano quarant'anni.

Non si potevano usucapire beni pubblici o comunali. Non si poteva usucapire contro il proprio titolo. Persone, che fossero in fraterna compagnia, non potevano usucapire cose ad essa spettanti, finchè durava.

Riconoscimenti ed azioni esercitate in giudizio, interrompevano la prescrizione e l'usucapione.

Discorso d'argomenti civili, ora toccheremo de' commerciali.

Soggette a leggi, magistrati, e sistema processuale di commercio, erano le persone ascritte a un corpo d'arte, o appartenenti alla classe de' mercanti e negozianti in piazza.

Arte chiamavasi ogni industria avente corporazione. Le arti erano chiuse, e però nessuno poteva esercitare un'arte, se non era ascritto alla corporazione di essa. L'ascrizione concedevasi dai capi dell'arte, che ne formavano la presidenza, comunemente chiamata *banca*: se ingiustamente negata, potevasi richiamare al magistrato de' provveditori di comune. I corpi d'arte pagavano tassa al magistrato della milizia da mare.

Gli esercenti rami di commercio non aventi corporazioni,

chiamavansi mercanti e negozianti in piazza: avevano lor capi, intitolati capi di piazza: davansi in nota al magistrato de' cinque savi alla mercanzia: pagavano tassa al magistrato de' governatori delle entrate.

I provvedimenti, già esposti a suo luogo, delle leggi civili rispetto alle doti, pur proteggendo le vere, miravano ad impedire che se ne creassero di fittizie a danno dei creditori: allora i mariti non avrebbero potuto fabbricare debiti dotali con dichiarazioni scritte pochi istanti prima del fallimento. Ma l'utile del commercio esigeva di più: non bastava che fosse posto impedimento alla creazione di debiti dotali fittizii: bisognava eziandio che dei veri si potesse presto ed agevolmente aver conoscenza. Imperò una legge del 30 aprile 1781 statuì, che tutte le doti a debito di persone descritte in arte o mercatura si dovessero notificare.

I libri mercantili facevano prova per anni due, o cinque, o dieci, secondo la somma del credito, cioè fin che duravano i termini statuiti alla prescrizione di esso, conforme dicemmo più sopra. Non ottenevano fede e corso legale in giudizio, se non erano marcati e numerati ne' modi prescritti dall'inquisitore alle arti, e netti da ogni viziatura ed irregolarità nella loro tenuta. Libri necessari erano il giornale ed il maestro: a far prova usavasi quest'ultimo, nel quale dovevano regolarmente ed esattamente riportarsi le partite del giornale. Solevansi tenere anche altri libri sussidiari, e segnatamente il copialettere.

Le società chiamavansi comunemente compagnie, e i soci, compagni. Ogni compagnia doveva darsi in nota al magistrato dei soprabanchi; ed ivi ogni compagno doveva, in apposito libro alfabetato, scrivere il suo nome personalmente, o se fosse stato fuori di Venezia, mediante procuratore munito di autentico mandato. L'iscritto consideravasi compagno finchè non avesse cancellato il suo nome nel detto libro, o personalmente, o per procuratore, come sopra, e fatto ciò bandire nel giorno stesso, in ora di banco, da un comandadore. Dal dì dell'iscrizione al dì della cancellazione, il compagno era obbligato in solido per tutti i debiti della compagnia: dopo la cancellazione, rimaneva liberato per le obbliga-

zioni future, ma restava vincolato per le passate fino all'integrale loro soddisfazione.

Queste discipline erano prescritte, quando si voleva *spendere il nome di compagni*, cioè fare il commercio sotto una ragione sociale. Ma potevasi senza formalità dar danaro ad alcuno perchè lo negoziasse in nome suo e per conto comune. Siffatte società, che generavano relazioni giuridiche solamente fra soci, erano contemplate dallo statuto, che le chiamava *colleganze* o *rogadie*, e intorno ad esse statuiva: nel termine contrattuale dovesse il debitore, cioè il socio d'industria, render conto al creditore, cioè al dator del danaro: questi potesse esigere da quello la giurata conferma del conto, o impugnarlo adducendo prove in contrario: se il conto era impugnato senza addur prove, si dovesse dare il giuramento al debitore: del guadagno spettasse al socio d'industria la quota convenuta, e non essendo convenuta, il quarto: la perdita dovesse stare a carico del socio capitalista, salvo quella avvenuta dopo il termine stabilito per dare il conto, se non fosse stato dato: essendo stati, per oggetto di traffico, affidati capitali diversi in tempi diversi, avessero tutti diritto pari senza riguardo al tempo.

Nelle giuridiche relazioni fra socio capitalista e socio d'industria, queste disposizioni potevano applicarsi anche a membri di compagnie notificate.

I sensali, detti pure *mezzani*, e anticamente *messeti* (1), formavano un corpo, retto da capi, ch'esso eleggeva fra' suoi membri. Il numero de' sensali era determinato: un tempo 100, poi 150, poi 180. Nominavansi da un collegio a ciò deputato, composto dei magistrati de' provveditori di comune, dei consoli de' mercanti e de' signori alla messetaria. Dovevano essere cittadini originari, od avere ottenuto il veneto incolato, che acquistavasi col domicilio non interrotto per anni quindici: non essere stati mai processati: non mai falliti: non debitori al pubblico. I capi de' sensali costituivano una specie di magistratura popolare, col titolo d'af-

(1) Dal greco μεσίτης, mediatore.

ficio dei sensali in Rialto, che aveva autorità disciplinare sui membri della corporazione, e facoltà eziandio di punire chi operasse da sensale non appartenendo alla medesima: appellavasi al magistrato dei provveditori di comune.

Alla corporazione de' sensali non erano aggregati i mezzani di sicurtà, o sensali d'assicurazioni marittime, i quali appartenevano in vece alla classe de' mercanti e negozianti in piazza.

Ogni sensale doveva tenere un libro, che chiamavasi taccuino, nel quale registrava tutti i contratti conchiusi con la sua mediazione, notando la data, i nomi dei contraenti, il soggetto del contratto e i patti di esso. Se il libro era tenuto regolarmente e non aveva viziature, faceva prova irrefragabile in giudizio.

Disusate negli ultimi tempi le lettere di cambio *assolute*, che non si potevano girare, ma dovevano pagarsi alla persona specificata nella lettera. Fuor d'uso pur quelle clausolate *all'ordine S. P. C.* D'uso comune quelle clausolate *all'ordine S. P.*, girabili negli stessi modi e con gli stessi effetti, che ora.

La scadenza delle cambiali poteva essere a piacere, a vista, a uno o più giorni o mesi vista, a uno o più giorni o mesi data, a uno o più usi, a giorno fisso, a una determinata fiera.

Frequenti le cambiali ad uso. L'uso, o termine di piazza, per le cambiali pagabili in Venezia, variava secondo le piazze da cui venivano tratte. Tre mesi dalla data per le cambiali tratte dall'Inghilterra e dal Portogallo: due mesi dalla data per quelle tratte dalla Spagna, da Amburgo, da Colonia, da Amsterdam, da Brusselles e da tutta la Fiandra: venti giorni dalla data per quelle tratte dalla Lombardia, da Modena, da Reggio, da Parma, da Piacenza, da Guastalla, e dalla veneta terraferma: quindici giorni di vista per quelle tratte dalla Germania, dalla Svizzera, dal Tirolo, dal Genovesato, dal regno di Napoli, dalla Sardegna, dalla Savoia, dal Piemonte, da Trieste, da Lubiana, da Gorizia, da Villaco: dieci giorni di vista per quelle tratte da Roma, da Pesaro, da Rimini, da tutta la Romagna, da Ancona, da Sinigaglia, e da tutta la Marca Anconetana: cinque giorni di vista per quelle tratte dalla Toscana, da Bologna e da Ferrara. Non v'era uso determinato per

le cambiali tratte da Danzica, dalla Russia, dalla Turchia, dalle isole Ionie e dalla Francia.

Un tempo l'accettante, provando che il traente era già fallito al dì dell'accettazione, o dopo l'accettazione, ma prima della scadenza, o che, stando per fallire, aveva tratto per danaro corso o per valuta intesa, mentre veramente non era corso danaro nè intesa valuta; poteva sottrarsi al pagamento della cambiale accettata, purchè, sulla fede dell'accettazione, non fossero stati da terzi effettuati sborsi od assunte obbligazioni. In seguito fu statuito, che chi aveva accettata una lettera di cambio la doveva in ogni caso pagare, rimossa qualunque eccezione.

Anticamente ogni cambiale doveva pagarsi per partita di banco. Nel 1652 fu vietato pagare in banco cambiali girate. Negli anni 1749 e 1750 venne statuito: di regola tutte le cambiali, non girate o girate, doversi pagare in banco: potersi pagare fuori di banco le cambiali, che non eccedessero la somma di ducati trecento correnti, purchè dalle parti non condizionate al pagamento in banco, e purchè tratte da città suddite, o da piazze confinanti, cioè Ferrara, Trieste, Mantova e Trento: passeggieri possessori di cambiali a vista, non potersi costringere a ricevere pagamento in banco: nei pagamenti fuori di banco, prescritto l'uso di monete nobili al valore legale per almeno nove decimi della somma, e soltanto per l'altro decimo permesso l'uso di monete nuove o veneti soldoni.

I protesti di non accettazione o di non pagamento si levavano presso il magistrato de' consoli de' mercanti. Ivi tutte le cambiali protestate si registravano in un libro, di cui ognuno poteva avere ispezione. Stampavasi anche una nota settimanale de' protesti, che si spediva a chi la ricercasse, contro modica annua contribuzione.

A protestare di non pagamento, avevasi, dopo la scadenza il termine di giorni sei, che si chiamavano *di rispetto*. Erano giorni utili, cioè in essi non andavano computati quelli, ne' quali il pubblico banco giro fosse chiuso, o, come allora dicevasi, *serrato*.

Chi non protestava in tempo perdeva il diritto di regresso,

salvo che intendesse esercitarlo verso negozianti di piazze nelle quali non fosse assegnato limite di tempo per levare i protesti.

Ignoti i vaglia. Chiamati *pagherò* chirografi non cambiari, ma puramente civili, per solito pagabili al presentatore e per ciò detti anche *viglietti a chi presenterà.*

L'effetto, che ora ottiensi co' vaglia mercantili, ottenevasi allora mediante cambiali tratte a carico proprio e dal medesimo traente accettate (1). Ad impedire che di tali carte fosse abusato per tramutare in cambiarie obbligazioni crediti meramente civili, una legge statuì che non potessero essere protestate, nè godere dei privilegi cambiari, se non erano tratte da persona descritta in arte o mercatura.

Contemplavano le leggi marittime due specie di navigazione mercantile: la *limitata* o di breve corso, e la *illimitata* o di lungo corso. Permessa la prima anche a legni non patentati, che fossero muniti di certificati, passaporti, fedi di sanità: non permessa la seconda se non a navigli muniti di regia patente.

I navigli addetti alla navigazione limitata distinguevansi in tre classi. Comprendeva la prima i legni non patentati delle isole e spiaggie della veneta laguna, dell'Istria, del Quarnero e della Dalmazia: comprendeva la seconda que'del canale di Cattaro e della veneta Albania: comprendeva la terza que'delle isole suddite del Levante. Ai legni delle classi prima e seconda era interdetto uscire dal golfo: que'della terza non potevano oltrepassare i confini tra l'isola di Corfù inclusivamente e Cao-Cattacolo.

La regia patente dava abilità alla navigazione illimitata ed all'uso delle venete insegne. Ad ogni veneto bastimento della portata di botti candiotte cinquanta o più, prescritto munirsene: a que'di portata minore, permesso.

Solo a chi aveva il governo di legni patentati davasi il titolo di *capitano:* chi governava i non patentati chiamavasi *padrone.*

(1) Eccone esempio: « — Venezia 6 dicembre 1780. — Da oggi a mesi tre pa» gherò per questa mia sola di cambio all'ordine S. P. di Antonio Rossi lire di pic» coli 220, per tanti intesomi. — Salomone Conegliano. — Accettata, Salomone Co» negliano — »

Si occupava la legge principalmente de' bastimenti patentati e della navigazione illimitata. Pe' navigli non patentati e per la navigazione limitata eranvi particolari disposizioni eccezionali, spesso diverse secondo la diversità delle classi. Delle quali eccezioni, come di poco momento, poco diremo.

Tanto i proprietari, quanto i comproprietari de' bastimenti, si chiamavano *parcenevoli:* i comproprietari si chiamavano anche *compartecipi,* e con più generali denominazioni, *compagni, interessati, caratati.*

Non poteva essere parcenevole di veneto bastimento chi non era suddito nativo, o naturalizzato con dimora non interrotta di anni quindici in terra o in nave veneta. Non si potevano fabbricare bastimenti ne' cantieri della dominante o dello Stato, se non per conto di persona suddita, o di compagnia composta di soli sudditi.

Ogni contratto di compagnia per la fabbricazione d'un bastimento doveva essere scritto: scritto parimente il contratto col proto costruttore: invalido, e fra compagni e col proto, ogni accordo o patto verbale.

Se, dopo cominciata la fabbricazione, uno de' compagni mancava di contribuire la sua quota conforme al contratto; gli altri, previa disdetta, potevano supplirvi, prendendo danaro a cambio sulla porzione di proprietà a lui spettante, con interesse non maggiore del sei per cento ed anno. Compiuta la costruzione, ed effettuati da tutti i compagni gli sborsi convenuti, doveva farsi nuova scrittura, dichiarante i carati d'ogni compagno e la spesa corrispondente.

Tutti i bastimenti fabbricati in Venezia o nello Stato dovevano provvedersi di gomene e cavi lavorati in questa città: la contravvenzione a tale precetto consideravasi contrabbando.

Chi aveva fatto fabbricare, o acquistato un bastimento, doveva darne notizia al magistrato all'armare, indicando la qualità, la portata e la denominazione del legno; e se vi erano compagni, i nomi e carati di essi.

E al magistrato de' cinque savi alla mercanzia doveva darsi notizia quando alienavasi un bastimento; o se ne variava la deno-

minazione, la capacità, la forma, o l'alberatura, o se ne mutava il capitano.

Quando v'erano più compartecipi o comproprietari d'un bastimento, deliberavano intorno agli affari comuni a pluralità di voti, che non calcolavasi secondo il numero delle persone, ma secondo il numero dei carati. Di regola, la minoranza doveva sottostare alle deliberazioni della maggioranza. Occorrendo racconciare o carenare il bastimento, la maggioranza poteva farlo; e qualora i compagni della minoranza rifiutassero di contribuire la loro quota di spesa, poteva prender danaro a cambio sulle porzioni di proprietà de' rifiutanti: se in vece la maggioranza opponevasi all'occorrente racconciamento o carena, que'della minoranza potevano esigere, o che si comperassero i loro carati, o che il bastimento fosse venduto all'incanto. Accrescere od alterare il bastimento a titolo di maggiore vantaggio, non si poteva senza consentimento della maggioranza; altrimenti il profitto era comune, restando la spesa a carico di chi l'aveva incontrata: assentendo la maggioranza, non poteva la minoranza impedirlo, ma poteva esigere che fossero comperati i suoi carati a stima. Se la maggioranza voleva vendere il bastimento, doveva proporne l'acquisto alla minoranza: non convenendo sul prezzo, vendevasi all'incanto. Volendo la maggioranza lasciar inoperoso il bastimento, senza causa riconosciuta legittima dal magistrato de' cinque savi alla mercanzia, la minoranza poteva esigere che vi fosse dato impiego. Il compartecipe, che volesse vendere i suoi carati, doveva farne esibizione scritta ai compagni: se rifiutavano, poteva pel prezzo dell'offerta vendere ad altri, che avesse le qualità richieste per essere parcenevole.

Crediti privilegiati sopra il bastimento, che non avesse fatto alcun viaggio, erano quelli di chi aveva prestata l'opera, e di chi aveva somministrati materiali per la costruzione di esso. Crediti privilegiati sopra il bastimento, che avesse viaggiato, erano: in primo luogo le paghe delle persone dell'equipaggio impiegate nell'ultimo viaggio; indi il prezzo delle somministrazioni di vettovaglie pel viaggio stesso; poscia i premi d'assicurazione; poi

le somme prestate per l'ultima spedizione; e finalmente il prezzo delle somministrazioni di effetti pel racconcio ed allestimento del legno prima della sua partenza.

In caso di naufragio, i creditori avevano azione anche sopra i tocchi di sicurtà, detratto il credito che avesse il mezzano.

Se per debiti di un compartecipe veniva sequestrato un bastimento pronto alla partenza, dovevano gli altri compagni liberarlo, prestando al creditore cauzione corrispondente al valore dei carati spettanti al debitore: poi potevano prender danaro a cambio, e per la parte sequestrata, e pel pagamento de' premi di sicurtà; e dovevano essere rimborsati, a preferenza d'ogni altro, sugli utili del viaggio al ritorno, e, non ve n'essendo, o non bastando, sull'importare de' carati del debitore.

Il parcenevole era tenuto per li debiti, che il capitano avesse incontrati col consentimento di lui, o vero per occorrenze specificate del bastimento: così pure per li danni derivati da malizia o impuntualità del capitano o dello scrivano, ma solamente per quanto importava il valore del legno. Per li debiti incontrati dal capitano in sua specialità, senza permissione del parcenevole, nè questi, nè il bastimento rimanevano obbligati.

Il corpo de' parcenevoli costituiva un consorzio, che aveva sue convocazioni e suoi capi. Al consorzio de' parcenevoli ogni legno doveva per ogni viaggio pagare una determinata contribuzione. A questa contribuzione erano tenuti anche i legni esteri di qualunque bandiera. Nella convocazione de' parcenevoli dovevano avere ingresso almeno due capitani, che fossero al tempo stesso parcenevoli, uno istrutto ed esercitato nella navigazione del ponente, ed uno in quella del levante.

Il capitano era nominato dal parcenevole, che lo poteva in qualunque tempo licenziare, anche in corso di viaggio, dandone notizia al magistrato de' cinque savi alla mercanzia.

Non poteva essere capitano di veneto legno mercantile chi non era suddito nativo o naturalizzato. Richiedevasi inoltre: che avesse l'età d'almeno ventiquattro anni; avesse servito in mare per almeno anni otto, se suddito nativo, e per almeno dieci, se

naturalizzato; producesse attestazioni di buona fama, e di non essere descritto nelle pubbliche raspe; sapesse ben leggere e scrivere; fosse esaminato dal maestro di nautica e da due provetti capitani destinati dal magistrato de' cinque savi alla mercanzia, e dai detti esaminatori riconosciuto e dichiarato perito nelle teorie, od almeno in tutte le pratiche nautiche. Se uno degl'interessati nel bastimento voleva esserne capitano, doveva agli altri essere preferito, purchè avesse i requisiti predetti. Ogni capitano doveva giurare presso il magistrato all'armare di adempiere fedelmente a' propri doveri.

Spettava al capitano formare l'equipaggio, cioè scegliere ed accordare scrivano, piloto, nocchiero, marinai, ed altre persone occorrenti al servigio del bastimento, sempre di concerto col parcenevole. Ma doveva previamente ottenere dal magistrato all'armare licenza scritta di arrolare, o, come allora dicevasi, di *ciurmare.*

Ogni equipaggio doveva essere formato e mantenuto per due terzi almeno di sudditi, non vi dovendo mai essere più di un terzo di forestieri. I mozzi dovevano tutti esser sudditi, non aver età minore di quattordici anni, ed essere possibilmente figliuoli o nipoti de' marinai arrolati: ve ne doveva essere almeno uno per ogni dieci teste di equipaggio.

Apparteneva al capitano l'autorità necessaria per mantenere la disciplina a bordo. In casi gravi, poteva anche mettere in ferri ufficiali, marinai e mozzi; ma al primo porto cui approdasse doveva riferire al magistrato, rettore o veneto console del luogo, e dipendere dagli ordini di lui.

Capitano, che fosse in atto d'imminente partenza, non poteva per debiti essere arrestato, nè impedito o ritardato.

Ov'era il parcenevole, od un suo corrispondente commissionato, non poteva il capitano far contratti di cambio marittimo. Trovandosi in corso di viaggio, senza danaro proprio o del parcenevole, e senza appoggio d'alcun raccomandatario o corrispondente, ed essendovi necessità di racconciare, vettovagliare, od attrazzare il bastimento, poteva il capitano, col consenso dello

scrivano, del piloto e del nocchiero, prendere a cambio la somma occorrente, obbligando a cauzione, prima il bastimento e gli attrazzi, poi, ove bisognasse, anche le merci del carico. Se non trovava danaro a cambio, poteva vendere porzione delle merci, o porzione degli attrazzi che fossero sovrabbondanti: de' bisogni e delle vendite doveva dar relazione al magistrato, rettore o console del luogo.

Ove si trovava il parcenevole, non poteva il capitano far contratti di noleggio senza espressa licenza di lui.

Il capitano non poteva mai vendere il bastimento, senza legale procura del parcenevole, che gliene desse commissione e facoltà.

De' contratti fatti, delle somme prese a cambio, delle merci vendute, e d'ogni altra cosa concernente al bastimento ed al carico, il capitano doveva dare per lettere sollecito circostanziato ragguaglio al parcenevole.

Se non v'era previa convenzione scritta fra parcenevole e capitano sul riparto dei noli, che si potessero ricavare dalle camere di esso capitano per trasporto di merci o di passeggieri; disponeva la legge che spettasse al capitano il terzo del nolo pegli effetti sottili e pel danaro, e la metà per le altre mercanzie e pei passeggieri.

La cappa, non v'essendo patto in contrario, spettava per metà al capitano e per metà al parcenevole. Il primaggio apparteneva sempre per intiero al solo capitano.

Se il capitano caricava il legno oltre la naturale sua portata, non solo doveva risarcire tutti i danni che ne fossero derivati, ma era anche multato in ducati correnti trecento, che andavano a benefizio dello spedale de' marinai invalidi.

Lo scrivano doveva essere suddito veneto, aver età non minore di anni ventidue, non essere mai stato descritto nelle pubbliche raspe, essere buon conoscitore dell'aritmetica e della scrittura mercantile, ed avere qualche pratica cognizione dell'arte nautica: prestava anch' esso giuramento di adempiere fedelmente a' suoi doveri.

A lui, dopo il capitano, spettava accudire e soprantendere agli affari del bastimento. Aveva specialmente incumbenza di ricevere e consegnare le mercanzie, tenendo esatto registro di ogni entrata ed uscita di esse: teneva pure registro di tutte le spese incontrate per conto del naviglio: facendosi getti, notava ne' suoi libri gli assensi degli ufficiali, e le qualità e quantità delle cose gittate. Rogava testamenti di persone imbarcate, come fu detto a suo luogo: faceva gl'inventari delle cose lasciate da persone dell'equipaggio morte o fuggite: stendeva, occorrendo, contratti di noleggio, ed ogni altra carta e nota ai negozi del legno concernente. D'ordine del capitano o del parcenevole, faceva riscossioni e ne dava conto. Nullo ogni contratto, che avesse fatto senza consentimento espresso del capitano o del parcenevole: se simulava aver avuto tale consentimento, incorreva nella pena di falso.

Chi voleva essere ammesso come piloto, dimostrava presso il magistrato all'armare quali viaggi avesse fatti, per qual tempo e con qual grado; rispondeva a' quesiti di nautica teorica e pratica, che gli venivano proposti dal maestro di nautica in presenza di due provetti capitani o piloti; e da essi tre doveva ottenere giurata fede di riconosciuta capacità. Poteva essere piloto anche un estero, che avesse i requisiti predetti.

Il piloto doveva tenere il giornale nautico, del quale al suo ritorno dava una copia al parcenevole, ed altra al magistrato all'armare, che la passava al maestro di nautica per lume ed esercizio della sua scuola. Doveva sostenere con vigilanza le guardie a lui attinenti; dar porto, quando dal capitano richiesto e dalle circostanze della navigazione permesso; dare, se ricercato, consiglio, specialmente ne' casi gravi. Se, per ignoranza o per negligenza, avesse posto il legno in pericolo, era dal magistrato all'armare severamente punito, e dichiarato inoltre incapace di più esercitare l'ufficio di piloto: i nomi di tali colpevoli si registravano in una tabella a vista universale presso il detto magistrato.

Poteva contemporaneamente esercitare i due impieghi di scrivano e di piloto chi aveva tutte le qualità per entrambi richieste.

Venendo a mancare il capitano per morte o per altra cagione, il governo del bastimento passava allo scrivano: mancando pur questi, passava al piloto, poi al nocchiero, purchè fossero sudditi.

Ogni bastimento, che avesse un equipaggio di quindici persone o più, doveva prendere per cadetto uno degli allievi della scuola di nautica, istituita dalla pubblica provvidenza ed a pubbliche spese in Venezia: pei bastimenti con equipaggio minore, ciò non era obbligatorio, ma facoltativo.

Il cadetto doveva essere suddito per nascita, aver età non minore di anni sedici, provare con fede giurata del maestro di nautica l'assiduità alla scuola per almeno due anni e la sufficiente capacità. Eseguiva quanto venivagli ordinato dal capitano, dal piloto e dallo scrivano: si applicava principalmente a mettere in pratica i propri studi: sotto la direzione del capitano e del piloto, teneva esatto giornale nautico, rilevava alture, faceva altre osservazioni e computi di navigazione. Al ritorno, mostrava il giornale al maestro, e continuava a frequentare la scuola, finchè intraprendesse altri viaggi. Esercitato sopra veneti legni per almeno quattro anni, era preferito per l'impiego di piloto a chiunque non fosse stato cadetto.

Parcenevoli di veneti legni mercantili; capitani, scrivani, nocchieri, piloti, cadetti, marinai ed altre persone componenti gli equipaggi di bastimenti patentati; padroni e marinai di navigli non patentati della prima classe; dovevano tutti essere ascritti alla scuola di San Nicolò de' marinai in Venezia.

Ogni parcenevole, se cattolico, pagava alla scuola ducati quattro d'entratura, e un ducato l'anno per *luminaria:* se non cattolico, pagava ducati dieci per una volta sola. Ogni capitano, ufficiale, marinaio, od altra persona dell'equipaggio di bastimento patentato, pagava alla scuola venete lire 3. 2 d'entratura, e venete lire 1. 11 l'anno per luminaria: più, pagava veneti soldi venti per ogni viaggio d'andata, ed altrettanto per ogni viaggio di ritorno. Ogni padrone o marinaio di naviglio non patentato della classe prima, pagava nelle stesse misure l'entratura e la luminaria: là

contribuzione per ogni viaggio era di soli soldi dieci: ne erano esenti quelli dell'Istria e del Quarnero.

Tutti i marinai descritti da due anni in detta scuola, e ad essa non debitori di contribuzioni per luminarie o viaggi, diventavano capaci delle generali esenzioni da dazi, avarie, cottimi, tasse, noli e soggezione ad arti per le loro grazie e portate nelle misure stabilite dalla legge. Avevano inoltre dalla scuola: medici e medicine, se malati: collocamento nello spedale degl'invalidi, se vecchi o impotenti: suffragi spirituali. Potevano conseguir grazie pel collocamento delle loro figliuole, quando avessero navigato pel corso di anni venti: un anno di navigazione fuori del golfo o nella Dalmazia, valeva per due. Morendo un marinaio in difesa del bastimento, la scuola contribuiva soldi sedici il giorno ad ogni figliuolo o figliuola di lui fino all'età di sedici anni: oltracciò le figliuole conseguivano una grazia quando passavano a marito od entravano in monastero.

Ascriversi alla scuola dovevano anche i marinai esteri formanti parte dell'equipaggio dei detti veneti bastimenti. Godevano eguali beneficii dei sudditi, purchè per anni cinque continui avessero dimorato nel veneto territorio o servito nella veneta navigazione. Abbandonando questa per recarsi altrove, perdevano il diritto ad essi beneficii.

Dicemmo già che la regia patente era necessaria per la navigazione illimitata e per l'uso delle venete insegne. Concedevasi dal senato, dietro informazioni del magistrato de' cinque savi alla mercanzia, a capitani sudditi di legni appartenenti a sudditi. Dichiaravansi nella patente i nomi del parcenevole e del capitano, la qualità, la portata e la denominazione del naviglio. Durava anni cinque e mesi sei di rispetto: per cause legittime, il detto magistrato de' cinque savi poteva prorogarla d'uno o due anni al più. Spirata, rinnovavasi; ma per ciò bisognava ricondurre il bastimento alla dominante. Doveva rinnovarsi anche quando seguiva mutazione o di parcenevole, o di capitano, o di forma o denominazione del legno. Trovandosi un bastimento senza patente in luogo ove senza patente non era permesso navigare, fermavasi: se la man-

canza non veniva giustificata, trattenevasi a disposizione della pubblica autorità, dandone notizia al magistrato de' cinque savi alla mercanzia: se giustificata, munivasi d'un *passavanti.*

Era il passavanti una sostituzione provvisoria alla patente. Potevano darlo i baili, i generali da mare e di Dalmazia, i capitani del golfo, i residenti in Napoli ed Inghilterra, e i consoli veneti in porti esteri fuori del golfo. Non davasi che a sudditi veneti, e sol quando la patente fosse spirata, o per caso innocente smarrita, o fosse mancato il capitano per morte od altra cagione, o si trattasse di nuova fabbrica o di nuovo acquisto di legno suddito. Di regola, serviva pel solo viaggio alla dominante: ma ne' casi di smarrimento della patente, o di mancanza del capitano, se fosse già stato intrapreso o contrattato alcun viaggio, poteva servire anche per questo, finito il quale, il bastimento doveva condursi tosto a Venezia.

Non poteva concedersi al capitano la licenza di *ciurmare,* di che abbiamo detto più sopra, se prima il bastimento non era stato peritato. Facevasi la perizia dai savi da mare della scuola di San Nicolò de' marinai, e da due de' capitani trattenuti in Venezia con pubblico stipendio. Dovevano i periti esaminare e riconoscere, se il bastimento era convenientemente acconciato, e in istato di poter intraprendere sicura navigazione: se ben corredato, allestito, guernito d'attrazzi, e munito di quanto, secondo la qualità del viaggio, potesse occorrere per la sua difesa. L'atto di perizia doveva essere scritto, firmato e giurato: poi producevasi al magistrato all'armare, che lo conservava.

Formato l'equipaggio, il capitano doveva comparire presso il detto magistrato all'armare, con tutte le persone dell'equipaggio medesimo, producendo la minuta del ruolo. Il ruolo doveva esprimere il viaggio stabilito, il numero degl'individui arrolati, il nome, il cognome, la paternità, la patria, l'impiego e la paga di ciascheduno: a fronte del nome d'ogni individuo indicavasi qual fosse l'ultimo viaggio da lui fatto, e sotto qual capitano. Il magistrato passava in rassegna tutte le persone predette, leggendo il ruolo con le contenutevi indicazioni; e facendo cognizione che

il numero degli esteri non eccedesse il terzo, che gli ufficiali avessero le qualità richieste, e che nessuno degl' individui arrolati avesse debito di luminarie o di contribuzioni per viaggi verso la scuola di San Nicolò de' marinai. Indi esso magistrato firmava il ruolo, che conservavasi nell'ufficio, dandosene al capitano copia legale. Ciò eseguito, veniva dal magistrato medesimo concesso il mandato d'uscita dal porto.

Ogni capitano di legno suddito od estero, prima di porsi al carico, doveva ottenerne licenza dal magistrato de' cinque savi alla mercanzia. Costumavasi avvisare che un bastimento era posto al carico, esponendo *cartelli* a Rialto. I cartelli dovevano indicare i luoghi, pei quali il bastimento era diretto, e il tempo prefisso per la partenza. Questa non si poteva ritardare, se non per cause riconosciute giuste da esso magistrato de' cinque savi, che solo aveva facoltà di prorogarla.

Ne' contratti a viaggio per trasporto di merci, i legni sudditi dovevano essere preferiti agli esteri: per gravi motivi, e sopra istanza delle parti interessate, a questa regola poteva fare eccezione il predetto magistrato de' cinque savi alla mercanzia.

Posto al carico un bastimento per una data scala, non poteva darsi ad altro bastimento licenza di porsi al carico per la scala stessa, se non dopo trascorsi trenta giorni. Eccettuavansi due casi: se il secondo bastimento avesse già il pieno carico senza esporre cartelli; e se, mentre il primo caricava per una sola scala, il secondo volesse caricare per più d'una.

Compiuto il carico, il capitano presentava al magistrato dei cinque savi alla mercanzia il *manifesto*, cioè un trasunto delle polizze di tutte le merci caricate: doveva essere firmato dal capitano, autenticato da un ministro del detto magistrato, e presso il medesimo registrato. Esibita la patente; prodotto il manifesto; presentata la quitanza della contribuzione, che ogni legno doveva pagare per ogni viaggio al consorzio de' parcenevoli, come più sopra fu detto, otteneva il capitano anche da esso magistrato de' cinque savi il mandato d'uscita.

Poi produceva al magistrato di sanità i due mandati d'uscita

del magistrato all'armare e di quello de' cinque savi, il mandato dell'ufficio della bolla, e la quitanza de' diritti di pilotaggio ed ammiragliato; e venivagli rilasciata la fede di sanità, che lo abilitava definitivamente ad uscire dal porto.

A proseguire questa esposizione anche per gli argomenti non ancora trattati, nel modo che sarebbe richiesto dalla loro importanza, occorrerebbero tempo e spazio molto maggiori, che non consenta l'indole del libro onde fa parte questo lavoro. E però ci conviene stringere il rimanente in poche parole.

Intorno agli accordi, ai noleggi, alle assicurazioni, ai getti, alle avarie, alle prove di fortuna, v'erano disposizioni in molte parti eguali o simili a quelle che ora si trovano nel codice di commercio francese.

La legge più importante rispetto a feudi era del 15 settembre 1586: hassene un buon commento fatto da Giovanni Bonifacio nel 1624. Ogni alienazione di beni feudali a persone non contemplate dall'investitura, senza consenso o autorità della signoria, era invalida e nulla: « non ostante concorso di tempo benchè lun- » ghissimo, sebbene in qualunque altro caso potesse causare pre- » scrizione, la quale in questo non poteva essere allegata, nè, se » allegata, giovare. » Tutti i beni, che un feudatario giurisdizionale avesse posseduti entro i confini della sua giurisdizione, si presumevano feudali: contro la quale presunzione era per altro ammessa la prova di allodialità.

Severissime le antiche leggi criminali, ma da nuove leggi abrogate, o per dissuetudine abolite. Permesso in molti casi a' giudici l'applicare pene *straordinarie*, cioè minori di quelle stabilite dalla legge o dalla consuetudine. Disusate affatto le punizioni atroci: disusata la tortura per estorquere confessioni ad accusati o deposizioni a testimoni. Tratti di corda davansi talvolta per punizione a persone vili; pubblicamente e blandemente, sì che la pena stesse piuttosto nello scorno che nel dolore. Non disusata la confiscazione, ma infrequente, applicabile a' soli reati gravissimi, cadente sui

soli beni, de' quali il reo avrebbe potuto liberamente disporre con donazione o per testamento: quindi senza pregiudizio de' creditori, degli eredi necessari, de' vocati a feudi od a fedecommessi.

Le cause civili si trattavano ordinariamente così. L' attore citava il reo a comparire in giudizio per un dato giorno, e in quello dava la sua domanda: in altro giorno il reo presentava la sua risposta: indi producevansi altre scritture ad offesa e difesa: assumevansi, occorrendo, le prove: poi una delle parti citava per *deputazione*, e nel giorno statuito d' accordo o dal giudice, discutevasi la causa dagli avvocati verbalmente e pubblicamente: quindi emanavasi la sentenza.

Da' giudizi di prima istanza appellavasi, secondo i casi, all' uno od all' altro de' tre magistrati dell' auditore vecchio, dell'auditore nuovo o dell' auditore novissimo. In alcune cause d' importanza minore, l' adito magistrato sentenziava; pronunciando, purchè a voti unanimi, o mediante *spazzo di laudo*, la conferma, o mediante *spazzo di taglio*, l' annullazione del reclamato giudizio. Nelle altre cause, se non licenziava a voti unanimi l' appellazione, *intrometteva*, cioè rimetteva la decisione a' magistrati supremi, che, secondo i casi, erano, o il collegio de' XII, o il collegio de' XX, o la quarantìa civile vecchia, o la quarantia civile nuova. Questi sentenziavano definitivamente, pronunciando *spazzo di taglio*, o *spazzo di laudo*. Anche nelle cause minori, se gli auditori non pronunciavano per mancanza d' unanimità de' voti, rimettevasi la decisione al collegio de' XII.

Verbalmente e pubblicamente discutevasi eziandio presso i detti auditori, e collegi, e quarantìe. Le discussioni più importanti avevano luogo dinanzi alle quarantìe. Oravano successivamente in bigoncia quattro avvocati, due per parte. Un quinto, detto *interruttore*, aveva facoltà d' interrompere la quarta arringa, per rettificare inesattezze di fatto o di diritto, e brevemente confutare le argomentazioni nuove: non di rado abusavane a recare molestia: ma di essa il quarto oratore, se valente, trionfava, e talora faceva suo pro, derivando energia, e splendore dal pronto e vivace conflitto della parola.

Se annullato il giudizio da uno *spazzo di taglio*, restava aperta la via al *pristino*, cioè a riproporre la causa presso il magistrato di prima istanza. Se confermato il giudizio da uno *spazzo di laudo*, rimaneva alla parte soccombente il solo rimedio del *nuovo dedotto*, cioè della restituzione in intiero per nuovi amminicoli rinvenuti.

Anche nelle cause criminali discutevasi a voce ed a porte aperte: e questo *a terrore de' rei, ad esempio d'altri, e a soddisfazione de' buoni, che conoscano la retta giustizia che si fa indifferentemente a tutti* (1).

Ne' consigli, spettava agli avvogadori *placitare il reo*, cioè sostenere l'accusa: le difese presentavansi mediante avvocati eletti dall'accusato, che poteva valersi anche di quelli appositamente destinati a prestare gratuita assistenza.

Da' giudizi criminali di fuori appellavasi per ordinario agli avvogadori: se uno di questi trovava fondato il reclamo, *intrometteva*, secondo i casi, alla quarantia civile vecchia, od alla quarantia criminale. Ivi esso avvogadore *placitava* l'appellata sentenza, proponendone, o *il taglio assoluto*, cioè l'annullazione del processo, o *il taglio e rimessa*, cioè la correzione degli errori corsi. Difendevano la sentenza, orando pel *laudo*, due membri del consiglio a ciò destinati, che chiamavansi *contradditori*. Il metodo delle appellazioni da' giudizi criminali di Venezia e del dogado, variava secondo la varietà de' casi e de' magistrati.

Il consiglio de' dieci non poteva giudicare, se non sopra i casi criminali espressamente dalla legge determinati. Il suo *rito*, o sistema processuale, era segreto. Brutta macchia, che nulla può giustificare. Ma almeno l'inquisito poteva farsi assistere e difendere da un avvocato: ma almeno chi sosteneva l'accusa, l'avvogadore, non prendeva parte al giudizio. Le guarentigie, alle quali l'accusato ha diritto, non mancavano tutte.

Conosciamo pur troppo che questo lavoro, abborracciato e monco, non può dare idea, se non molto imperfetta, delle venete

(1) Legge 21 settembre 1624.

leggi. Ma ci terremmo assai fortunati, se ci fosse riuscito infondere nei lettori, almeno in parte il nostro intimo convincimento, che la veneta legislazione fosse ai tempi, ai bisogni, ai costumi, ed alle altre condizioni del popolo e del paese, accomodata: fosse retta in generale da uno spirito costante di giustizia, d'equità, di sollecitudine quasi paterna. Di che il popolo si mostrava persuaso, ed amava le sue leggi, e i suoi magistrati, e il suo governo. Il reverente amore del popolo per la repubblica, che, caduta, chiamava col dolce nome di *nostra cara mare*, è in gran parte spiegato dalla bontà della legislazione, e dalla retta amministrazione della giustizia. Ma v'erano anche altre cagioni, delle quali ci contenteremo rammentar una ad esempio, valendoci delle parole di Pietro Aretino: « Imiti la clemenza veneziana, la quale è » madre de' suoi popoli, chi vuole nei tempi perversi mantenersi » la benedizione di Dio e la grazia degli uomini: un milion d'oro » le costa questo anno il fare che qui si mangi, e l'oglio e la fa» rina è venduta ai poveri un terzo meno che non la compra la » pietà di San Marco (1). » Chè i popoli non si governano col solo morso e la frusta, ma eziandio e più con la benevolenza e l'affetto.

(1) Pietro Aretino, lettera ai priori di Perugia, data di Venezia il 25 d'aprile 1540.

Prezzo aust. lire 3.

This
the Libra
stamped
A fine
by retain
time.
Please ret

NOV 13 '51 H
STALL-STUDY
CHARGE
CANCELLED
CANCELLED
JAN 2 1989
BOOK DUE
DEC 11 1988
2848724

.12
neta giurisprudenza civile,
Library 004347565
044 082 267 667